SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 aprile 2016, n. **99**.

Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva;

Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva 98/70/CE per quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e del combustibile diesel, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN);

Vista la direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE per quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da usare per omologare i sistemi di recupero dei vapori di benzina e per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal CEN;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che recepisce la direttiva 98/70/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla parte quinta che recepiscono la direttiva 2009/126/CE;

Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, è necessario modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, è necessario modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che "alle norme dell'unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Ritenuto procedere al contestuale recepimento, in un unico provvedimento, della direttiva 2014/77/UE e della direttiva 2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle norme tecniche CEN;

Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015;

Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero della salute con nota 643 del 5 ottobre 2015;

Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487;

Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE – 601 dell'11 febbraio 2016;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, alla nota 3 della tabella, le parole "*norma EN 228:2008*" sono sostituite dalle seguenti "*norma UNI EN 228:2013*".

2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il paragrafo 3 è sostituito dal corrispondente paragrafo riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 2-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "*e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1*" sono soppresse.

2. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "*e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2*" sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1472

Allegato 1
(articolo 1)

3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.

Caratteristica	*Metodo di prova*	*Unità*	A_2	A_1	*R*
Numero di ottano ricerca	EN ISO 5164		95,0		0,7
Numero di ottano motore	EN ISO 5163		85,0		0,9
Tensione di vapore, periodo estivo (1)	EN 13016-1	kPa		60,0	2,2
Distillazione, evaporato a 100 °C	EN ISO 3405	% (v/v)	46,0		2,2
Distillazione, evaporato a 150 °C	EN ISO 3405	% (v/v)	75,0		1,3
Olefine	EN ISO 22854	% (v/v)		18,0	2,6
Aromatici	EN ISO 22854	% (v/v)		35,0	1,7
Benzene	EN ISO 22854	% (v/v)		1,0	0,05
Tenore di ossigeno	EN 1601	% (m/m)		2,7 (2)	0,41
				3,7	0,41
	EN ISO 22854	% (m/m)		2,7	0,31
				3,7	
Alcole metilico (3)	EN 1601	% (v/v)		3,0	0,3
	EN ISO 22854				0,43
Alcole etilico (4)	EN 1601	% (v/v)		5,0 (2)	0,4
				10,0	0,8
	EN ISO 22854	% (v/v)		5,0	0,48
				10,0	0,60
Alcole isopropilico (4)	EN 1601	% (v/v)		12,0	0,9
	EN ISO 22854				0,65
Alcole butilico terziario (4)	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
	EN ISO 22854				0,73
Alcole isobutilico (4)	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
	EN ISO 22854				0,73
Eteri con 5 o più atomi di carbonio (4)	EN 1601	% (v/v)		22,0	1,0
	EN ISO 22854				0,90
Altri ossigenati (4)	EN 1601	% (v/v)		15,0	1,0
	EN ISO 22854				0,73
Tenore di zolfo	EN ISO 20884	mg/kg		10,0	3,1
	EN ISO 20846				2,7
Tenore di piombo	EN 237	mg/l		5	0,6
Tenore di MMT, espresso come manganese	EN 16135	mg/l		2	1,0
	EN 16136				0,50

(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(3) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN 1601.
(4) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 22854.

3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Caratteristica	*Metodo di prova*	*Unità*	A_2	A_1	*R*
Numero di cetano (1)	EN ISO 5165		51,0		4,2
	EN 15195				3,2
	EN 16144				4,1
Densità a 15 °C (2)	EN ISO 3675	kg/m^3		845,0	1,2
	EN ISO 12185	kg/m^3			0,5
Distillazione: 95 % recuperato (3)	EN ISO 3405	°C		360,0	9,3
Idrocarburi aromatici policiclici	EN 12916	% (m/m)		8,0	1,9
Tenore di zolfo	EN ISO 20884	mg/kg		10	3,1
	EN ISO 20846				2,2
Tenore di FAME	EN 14078	% (V/V)		7,0	0,5
Tenore di MMT come manganese	EN 16576	mg/l		2	0,32

(1) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 5165.
(2) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 3675.
(3) Il valore di R per il 95% di recuperato è ricavato dall'equazione di precisione contenuta nella Tabella 9 della norma EN ISO 3405:2011, da applicarsi nell'intervallo(260-340) C, estrapolando il risultato a 360 °C.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. (Regolamenti).

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).".

La direttiva n. 98/70/CE del 13 ottobre 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è pubblicata nella G.U.C.E. del 28 dicembre 1998, n. L 350.

La direttiva n. 2009/126/CE del 21/10/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.

La direttiva n. 2014/77/UE del 10 giugno 2014, della Commissione (recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) è pubblicata nella G.U.C.E. del 11 giugno 2014, n. L 170.

La direttiva n. 2014/99/UE del 21 ottobre 2014, della Commissione (che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio) è pubblicata nella G.U.C.E. 23 ottobre 2014, n. L 304.

Il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n.66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2011, n. 97.

— Si riporta il testo dell'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

"Art. 277. (Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina)

1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.

2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonché essere sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se:

a) il flusso è superiore a 500 m³/anno;

b) il flusso è superiore a 100 m³/anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. È fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.

5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.

6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.

7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, non c'è nella direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto è tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.

8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.

9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.

10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.

11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.".

Per il testo dell'allegato VIII alla Parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2.

Per il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.

Per il testo dell'allegato V del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3:

"Art. 36. (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea)

1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.

(*Omissis*).".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto:

"Allegato I (Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata)

Caratteristica	Unità	Limiti [1]	
		Minimo	Massimo
Numero di ottano ricerca		95	-
Numero di ottano motore		85	-
Tensione di vapore, periodo estivo [2]	kPa	-	60,0
Distillazione:			
- evaporato a 100 °C	% (v/v)	46,0	-
- evaporato a 150 °C	% (v/v)	75,0	-
Analisi degli idrocarburi:			
- olefinici	% (v/v)	-	18,0
- aromatici	% (v/v)	-	35,0
- benzene	% (v/v)	-	1,0
Tenore di ossigeno	% (m/m)	-	3,7
Ossigenati:			
- Alcole metilico	% (v/v)	-	3,0
- Alcole etilico, se necessario con aggiunta degli agenti stabilizzanti	% (v/v)	-	10,0
- Alcole isopropilico	% (v/v)	-	12,0
- Alcole butilico terziario	% (v/v)	-	15,0
- Alcole isobutilico	% (v/v)	-	15,0

- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% (v/v)	-	22,0
- Altri ossigenati [3]	% (v/v)	-	15,0
Tenore di zolfo	mg/kg	-	10,0
Tenore di piombo	g/l	-	0,005
Tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT), espresso come manganese	mg/l		6 [4]
			2 [5]
[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259:2006.			
[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.			
[3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quello stabilito nella norma *UNI EN 228:2013*.			
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2011.			
[5] A decorrere dal 1° gennaio 2014. “.			

— Si riporta il testo dell’allegato V del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto:

“Allegato V (Metodi di prova e modalità operative per l’accertamento sulla conformità dei combustibili)

1. Campionamento

1.1. Prelievo

1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici.

1.1.2. Impianti di distribuzione

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo è sufficiente l’utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN.

1.1.3. Competenza

Il prelievo dei campioni è effettuato dall’autorità competente all’accertamento dell’infrazione.

1.2. Quantità

La quantità di benzina o combustibile diesel da campionare è pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l’80% della loro capienza.

I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:

A) il luogo del prelievo;

B) il gestore dell’impianto presso cui è stato effettuato il prelievo del campione;

C) la data del prelievo;

D) la tipologia di prodotto;

E) il serbatoio dal quale è stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;

F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attività di prelievo;

G) il soggetto incaricato del prelievo.

I cinque contenitori devono essere destinati:

a) *uno al gestore dell’impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera* F)*, per finalità difensive;*

b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell’accertamento dell’infrazione ai sensi dell’articolo *15, comma 1*, della *legge n. 689/1981*, di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7;

c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l’eventualità della revisione prevista dall’articolo *15, comma 2*, della *legge n. 689/1981* e per l’eventualità del contenzioso giudiziario previsto dall’articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.

1.3. Verbale

All’atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l’identificazione univoca del campione. Un originale rimane all’autorità competente all’accertamento dell’infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera *F)*. L’altro originale viene allegato all’esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.

1.4. Movimentazione dei campioni

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l’integrità e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.

1.5. Distribuzione dei campioni

Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni:

- il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera *b)*, è inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento;

- nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell’articolo *15, comma 2*, della *legge n. 689/1981* un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera *c)*, è inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7;

- in tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo.

1.6. Conservazione dei campioni

Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere *b)* e *c)*, devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attività di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera *c)*, in caso di accertamento dell’infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all’eventuale ordinanza - ingiunzione dell’autorità competente all’irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole.

1.7. Identificazione dei laboratori

Il laboratorio controllore, su delega dell’autorità competente all’accertamento dell’infrazione, è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.

Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell’articolo *15, comma 2*, della *legge n. 689/1981* è un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore.

Per l’effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione sperimentale per i combustibili.

2. Effettuazione della verifica di conformità

Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l’effettuazione della verifica di conformità. Tale procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi dell’articolo *15, comma 1*, della *legge n. 689/1981*, sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell’articolo *15, comma 2*, della *legge n. 689/1981*.

La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259.

2.1. Verifica di conformità

Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera *b)*. Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.

2.1.1. Caratteristiche per le quali è definito un limite massimo negli allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

$X > A_1 + 0,59 \cdot R$

dove

A1 è il limite massimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

2.1.2. Caratteristiche per le quali è definito un limite minimo negli allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

$X < A_2 - 0,59 \cdot R$

dove A2 è il limite minimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.

Caratteristica	*Metodo di prova*	*Unità*	A_2	A_1	*R*
Numero di ottano ricerca	*EN ISO 5164*		*95,0*		*0,7*
Numero di ottano motore	*EN ISO 5163*		*85,0*		*0,9*
Tensione di vapore, periodo estivo (1)	*EN 13016-1*	*kPa*		*60,0*	*2,2*
Distillazione, evaporato a 100 °C	*EN ISO 3405*	*% (v/v)*	*46,0*		*2,2*
Distillazione, evaporato a 150 °C	*EN ISO 3405*	*% (v/v)*	*75,0*		*1,3*
Olefine	*EN ISO 22854*	*% (v/v)*		*18,0*	*2,6*
Aromatici	*EN ISO 22854*	*% (v/v)*		*35,0*	*1,7*
Benzene	*EN ISO 22854*	*% (v/v)*		*1,0*	*0,05*
Tenore di ossigeno	*EN 1601*	*% (m/m)*		*2,7 (2)*	*0,41*
				3,7	*0,41*
	EN ISO 22854	*% (m/m)*		*2,7*	*0,31*
				3,7	
Alcole metilico (3)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*3,0*	*0,3*
	EN ISO 22854				*0,43*
Alcole etilico (4)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*5,0 (2)*	*0,4*
				10,0	*0,8*
	EN ISO 22854	*% (v/v)*		*5,0*	*0,48*
				10,0	*0,60*
Alcole isopropilico (4)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*12,0*	*0,9*
	EN ISO 22854				*0,65*
Alcole butilico terziario (4)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*15,0*	*1,0*
	EN ISO 22854				*0,73*
Alcole isobutilico (4)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*15,0*	*1,0*
	EN ISO 22854				*0,73*
Eteri con 5 o più atomi di carbonio (4)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*22,0*	*1,0*
	EN ISO 22854				*0,90*
Altri ossigenati (4)	*EN 1601*	*% (v/v)*		*15,0*	*1,0*
	EN ISO 22854				*0,73*
Tenore di zolfo	*EN ISO 20884*	*mg/kg*		*10,0*	*3,1*
	EN ISO 20846				*2,7*
Tenore di piombo	*EN 237*	*mg/l*		*5*	*0,6*
Tenore di MMT, espresso come manganese	*EN 16135*	*mg/l*		*2*	*1,0*
	EN 16136				*0,50*

(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco)
(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2
(3) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN 1601
(4) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 22854

3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Caratteristica	*Metodo di prova*	*Unità*	A_2	A_1	*R*
Numero di cetano (1)	*EN ISO 5165*		*51,0*		*4,2*
	EN 15195				*3,2*
	EN 16144				*4,1*
Densità a 15 °C (2)	*EN ISO 3675*	*kg/m³*		*845,0*	*1,2*
	EN ISO 12185	*kg/m³*			*0,5*
Distillazione: 95 % recuperato (3)	*EN ISO 3405*	*°C*		*360,0*	*9,3*
Idrocarburi aromatici policiclici	*EN 12916*	*% (m/m)*		*8,0*	*1,9*
Tenore di zolfo	*EN ISO 20884*	*mg/kg*		*10*	*3,1*
	EN ISO 20846				*2,2*
Tenore di FAME	*EN 14078*	*% (V/V)*		*7,0*	*0,5*
Tenore di MMT come manganese	*EN 16576*	*mg/l*			
				2	*0,32*

(1) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 5165
(2) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 3675
(3) Il valore di R per il 95% di recuperato è ricavato dall'equazione di precisione contenuta nella Tabella 9 della norma EN ISO 3405:2011, da applicarsi nell'intervallo (260-340) °C, estrapolando il risultato a 360 °C.".

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'allegato VIII alla parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto:

"Allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina)

1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli stessi che risulterebbe rilasciato nell'ambiente in assenza del sistema di recupero;

b) pompa di erogazione macchina idraulica atta all'estrazione della benzina dall'impianto di deposito verso il distributore, ai fini dell'erogazione;

c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori di benzina ed aria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L);

d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolo delle quantità di benzina erogata, la cui adozione è obbligatoria per distributori inseriti in un impianto di distribuzione dei carburanti in rapporto con il pubblico;

e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da una macchina idraulica atta a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito;

f) circolatore idraulico: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito;

g) ripartitore: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori, dal quale tali linee si dipartono distintamente;

h) tubazione di erogazione: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile per l'erogazione della benzina;

i) tubazione coassiale: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile costituito da due tubi concentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata e dei vapori recuperati;

l) tubazioni gemellate: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da due tubi flessibili distinti per il passaggio rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati;

m) pistola erogatrice: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un apparecchio per il controllo del flusso del carburante durante una operazione di erogazione.

2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.

Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-*ter* e 2-*quinquies*.

2-*bis*. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.

Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-*quater* e 2-*quinquies*. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-*ter* è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II.

2-*ter*. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.

L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1.

2-*quater*. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.

Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove.

2-*quinquies*. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.

La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo è rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation for accreditation.

2-*sexies*. Atti di conformità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

3. Requisiti costruttivi e di installazione.

3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.

3.1-*bis*. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.

3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati, sulla base del principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale e sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata, come definiti dai punti 3.3. e 3.4, i quali stabiliscono altresì i requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti.

3.3. Sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale. In tali sistemi la pressione esistente nel serbatoio del veicolo e la depressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae il carburante determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito durante il rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei vapori.

3.4 Sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi che, in aggiunta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo all'impianto di deposito durante il rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali sistemi sono classificati in:

a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o più pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in:

- sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-*bis*. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

- sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a più distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-*bis*. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico può essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-*bis*; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma.

3.5 Le pistole erogatrici da impiegarsi nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato per il passaggio dei vapori, di una valvola di ritegno per mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive operazioni di erogazione e di idonei dispositivi atti a garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e per caduta a terra della pistola. Se l'impianto è dotato di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione naturale le pistole di erogazione devono garantire una tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del veicolo.

3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori è consentito l'impiego di tubazioni flessibili coassiali o gemellate. La lunghezza massima di tali tubazioni, esterna al distributore, è pari a 5,00 m.

3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori è necessario installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la linea di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori.

Se il distributore è dotato di tubazioni flessibili coassiali il ripartitore coassiale può essere installato all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il distributore è dotato di tubazioni flessibili gemellate il ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola erogatrice.

3.8 Il collegamento tra il distributore e le tubazioni interrate del sistema di recupero dei vapori di benzina può essere costituito da un tronco di tubazione flessibile o rigido.

3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel tratto compreso tra i distributori e gli impianti di deposito, possono assumere le seguenti configurazioni:

a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali collegano ciascun distributore ad un singolo impianto di deposito;

b) linee centralizzate (a servizio di più distributori), le quali collegano tutti i distributori ad uno o più impianti di deposito per mezzo di una rete comune di tubazioni.

3.10. Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti.

3.11. È consentito immettere i vapori recuperati nella parte superiore degli impianti di deposito, senza gorgogliamento. All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono essere installati idonei dispositivi al fine di evitare che il carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di sovrariempimento degli impianti di deposito. Qualora l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad un sistema di più impianti di deposito, questi possono essere collegati fra loro in corrispondenza della linea di ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a condizione che tutti contengano esclusivamente benzina.

3.12. I requisiti costruttivi delle tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori sono identici a quelli richiesti per le tubazioni per l'adduzione del carburante; i materiali impiegati devono essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata capacità, robustezza e durata per poter sopportare le pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei vapori.

3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo più breve dai distributori agli impianti di deposto, con una pendenza uniforme minima del 2% verso gli impianti di deposito stessi.

3.14. Tutti gli elementi metallici appartenenti alla linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.

3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticità.

4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.

4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-*bis* devono essere eseguiti con periodicità almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-*bis*. Si applica il metodo EN16321-2.

4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3.

4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicità triennale se è installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non è riparato entro sette giorni.

5. Obblighi di documentazione.

5.1 Per il rilascio delle approvazioni di tipo di competenza del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, relative a distributori provvisti di un sistema di recupero dei vapori omologato, devono essere osservate le modalità di prova contenute nell'appendice.

5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla base di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio, installati o da installare su un sito precedentemente non utilizzato quale impianto di distribuzione di carburante, devono essere provvisti di:

a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;

b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle modalità di prova previste dalla normativa all'epoca vigente;

b-*bis*) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera *b)*, per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;

c) certificato di collaudo dell'intero impianto effettuato dalla commissione competente ai sensi della vigente normativa.

5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:

a) originaria approvazione di tipo del distributore sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934;

a-*bis*) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera *a)*, per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;

b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;

c) certificazione, rilasciata dal costruttore, attestante la conformità del sistema di recupero di vapori prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato di conformità deve attestare la capacità del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se correttamente installato, il valore di efficienza prescritto quando sia rispettato il valore V/L, con le relative tolleranze, rilevate in sede di prova del prototipo omologato; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;

d) dichiarazione rilasciata dall'installatore del sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di distribuzione, attestante che l'installazione del sistema è stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal costruttore e che le prove funzionali, con verifica del rapporto V/L prescritto, eseguite all'atto della presa in carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito positivo; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da tale decreto;

e) copia della notifica, da parte del gestore, circa l'avvenuta installazione del sistema di recupero dei vapori, completa di documentazione comprovante il rispetto della normativa all'epoca vigente.

5.4 Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3. (1614)

5.5 A seguito di qualsiasi intervento che comporti una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato; tale atto deve essere allegato al registro di impianto e ne costituisce parte integrante.]

Appendice

1. Esame costruttivo del distributore

1.1. Scopo

La prova è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali del distributore in esame.

1.2. Contenuto dell'esame costruttivo

I dati caratteristici del distributore in esame saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) le dimensioni di ingombro del distributore (in millimetri);

b) la conformazione del distributore (singolo, doppio, monofronte, bifronte);

c) la configurazione del distributore (parallelepipedo, cilindrico ecc.);

d) il numero delle pistole che è possibile collegare al distributore;

e) il tipo e lo spessore del fasciame del distributore.

2. Esame costruttivo dell'impianto elettrico

2.1. Scopo.

La prova è finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente elettrico ed elettronico del distributore in esame, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto elettrico.

I dati caratteristici dei componenti dell'impianto elettrico del distributore in esame saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) le caratteristiche del motore della pompa di circolazione del carburante (tipo, esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni acquisite);

b) le caratteristiche dell'interruttore del motore della pompa di circolazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche del motore della pompa a vuoto del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni acquisite);

d) le caratteristiche dell'interruttore del motore della pompa a vuoto, se presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

e) le caratteristiche dell'elettrovalvola di intercettazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

f) le caratteristiche del sensore di calore, se presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

g) le caratteristiche del sensore di pressione (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);

h) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione (tipo, esecuzione, custodie, grado di protezione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);

i) le caratteristiche delle scatole di connessione (tipo, esecuzione, grado di protezione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);

l) le caratteristiche delle morsettiere (tipo, zona di posa in opera);

m) le caratteristiche dei cavi elettrici e dei pressacavi (tipo, esecuzione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite).

3. Esame dell'impianto idraulico

3.1. Linea di erogazione del carburante

3.1.1. Scopo

La prova è finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

3.1.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico

I dati caratteristici dei componenti della linea di erogazione del carburante saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) le caratteristiche della pompa di circolazione del carburante (tipo, materiali, prevalenza, estremi delle certificazioni acquisite);

b) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri, materiali, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche della pistola erogatrice (tipo, esecuzione, numero delle posizioni di apertura, estremi delle certificazioni acquisite);

d) le caratteristiche dello sfiato del sistema di disareazione, se presente (ubicazione, tipo e materiale del tagliafiamma, estremi delle certificazioni acquisite);

e) le caratteristiche del rivelatore di erogazione (tipo, materiale, ubicazione);

f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite), se presente.

3.2. Linea di recupero dei vapori

3.2.1. Scopo

La prova è finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

3.2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico I dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di recupero dei vapori saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) la descrizione del princìpio di funzionamento (a circolazione naturale, a circolazione forzata mediante pompa a vuoto, a circolazione forzata tramite eiettore idraulico, *etc)*;

b) le caratteristiche della pompa a vuoto del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale, prevalenza, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche dell'iniettore idraulico del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale, ubicazione);

d) le caratteristiche del ripartitore coassiale (tipo, diametri, materiali, ubicazione);

e) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri, materiali, estremi delle certificazioni acquisite);

f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite), se presente;

g) le caratteristiche del sensore di pressione, se presente (tipo, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite).

4. Esame della testata contometrica

4.1. Scopo

La prova è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento della testata contometrica, valutandone l'idoneità all'impiego ai fini antincendi.

4.2. Contenuto dell'esame della testata contometrica

I dati caratteristici della testata contometrica saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:

a) il tipo (meccanica o elettronica);

b) le caratteristiche della custodia (materiale, esecuzione, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite);

c) le caratteristiche del generatore d'impulsi (tipo, esecuzione, grado di protezione, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite).

5. Prova di funzionamento

5.1. Scopo

La prova è finalizzata all'individuazione dell'idoneità all'impiego ai fini antincendi e della regolarità di funzionamento del distributore in esame.

5.2. Apparecchiatura di prova

Il distributore in esame viene posizionato su apposito banco di prova, simulante le effettive condizioni di esercizio, costituito dai seguenti elementi:

- serbatoio di stoccaggio comprensivo di passo d'uomo e indicatore di livello, fissato a idonea struttura di sostegno;

- piattaforma per il posizionamento del distributore;

- dispositivo simulante il bocchettone e la tubazione di carico del veicolo, compatibile con le pistole erogatrici utilizzate nei sistemi di recupero vapore e collegato in ciclo chiuso al serbatoio di stoccaggio.

- Il liquido da impiegarsi nelle prove dovrà essere compatibile con le caratteristiche del circuito idraulico del sistema di distribuzione.

5.3. Descrizione della prova

La prova deve essere eseguita secondo la seguente procedura:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) mettere in funzione il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice, per un'erogazione complessiva di 1000 litri di carburante.

La prova si considera superata se durante tali operazioni il distributore ha mostrato un funzionamento regolare.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

6. Misura delle caratteristiche del circuito idraulico

6.1. Linea di erogazione del carburante liquido

6.1.1. Scopo

La prova è finalizzata a misurare il valore delle grandezze idrauliche caratteristiche della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, sia durante la fase dell'erogazione stessa, sia negli istanti precedenti e successivi, durante i quali la pistola erogatrice rimane chiusa.

6.1.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

c) collegare l'estremità libera della tubazione coassiale alla linea di misura, costituita da un primo ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee distinte per il passaggio del liquido carburante e dei vapori; sulla linea per il passaggio del liquido carburante è installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare le due linee per il passaggio del liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile coassiale;

e) collegare la pistola di erogazione all'estremità libera del suddetto tronco di tubazione flessibile coassiale;

f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

h) far funzionare il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *h)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima di erogazione a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione di erogazione a pistola completamente aperta (in *bar)*;

pressione massima all'atto della chiusura della pistola (colpo d'ariete) (in *bar)*;

portata minima di erogazione (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto).

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, il valore risultante andrà riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

c) collegare l'estremità libera della tubazione di erogazione alla linea di misura, costituita da idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la pistola di erogazione all'estremità libera della linea per il passaggio del carburante in uscita dalla linea di misura ed alla linea di recupero dei vapori;

e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *g)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima di erogazione a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione di erogazione a pistola completamente aperta (in *bar)*;

pressione massima all'atto della chiusura della pistola (colpo d'ariete) (in *bar)*;

portata minima di erogazione (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto).

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.

6.2. Linea di recupero dei vapori

6.2.1. Scopo

La prova è finalizzata a misurare il valore delle grandezze idrauliche caratteristiche della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame durante la fase dell'erogazione.

6.2.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

c) collegare l'estremità libera della tubazione coassiale alla linea di misura, costituita da un primo ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee distinte per il passaggio del liquido carburante e dei vapori; sulla linea per il passaggio dei vapori è installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare le due linee per il passaggio del liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile coassiale;

e) collegare la pistola di erogazione all'estremità libera del suddetto tronco di tubazione flessibile coassiale;

f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

h) far funzionare il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice.

Nel corso delle operazioni di cui al punto *h)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima dei vapori a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in *bar)*;

portata minima dei vapori (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto);

depressione massima sulla linea di aspirazione dei vapori (in *bar)*.

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica;

b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

c) collegare l'estremità libera della tubazione di recupero dei vapori alla linea di misura, costituita da idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;

d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la pistola di erogazione all'estremità libera della linea di recupero dei vapori in uscita dalla linea di misura e alla linea per il passaggio del carburante;

e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata;

f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico;

g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice. Nel corso delle operazioni di cui al punto *g)* devono essere rilevate le seguenti grandezze:

portata massima dei vapori a pistola completamente aperta (in litri/minuto);

pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in *bar)*;

portata minima dei vapori (se la pistola è dotata di più posizioni di apertura) (in litri/minuto);

depressione massima sulla linea di aspirazione dei vapori (in *bar)*.

Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.

7. Rapporto V/L

ove: V è il volume dei vapori recuperati durante il rifornimento; L è il corrispondente volume del carburante erogato.

I valori di V e L vengono calcolati sulla base delle portate misurate nelle prove di cui ai punti 6.1. e 6.2.

Il rapporto V/L del sistema deve rientrare nei limiti stabiliti al punto 2.1. Se la misura viene effettuata aspirando aria nel circuito di recupero dei vapori, deve essere applicato un idoneo coefficiente correttivo.

8. Prove di tenuta in pressione del circuito idraulico

8.1. Linea di erogazione del carburante

8.1.1. Scopo

La prova è finalizzata alla verifica della tenuta degli elementi costitutivi della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, per una pressione pari almeno a 1,2 volte quella massima misurata all'atto della chiusura della pistola di erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.

8.1.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

b) chiudere l'estremità libera della tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di erogazione del carburante a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale agendo sulla suddetta valvola di sfiato;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *e)*, il liquido di prova nella linea di erogazione del carburante, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

b) chiudere le estremità libere di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di erogazione del carburante a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi filettati;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *e)*, il liquido di prova nella linea di erogazione del carburante, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

8.2. Linea di recupero dei vapori

8.2.1. Scopo

La prova è finalizzata a verificare la tenuta degli elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, per una pressione pari a 1,2 volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e comunque non inferiore a 1 bar.

8.2.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

b) chiudere l'estremità libera della tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale, agendo sulla valvola di sfiato presente sul tappo metallico filettato;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *e)*, il liquido di prova nella linea di recupero dei vapori, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di recupero dei vapori, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;

per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

b) chiudere le estremità libere di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvoladi sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;

e) inviare, tramite la pompa di cui al punto *e)*, il liquido di prova nella linea di recupero dei vapori, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi.

La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto *e)* nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

9. Prova di tenuta in depressione della linea di recupero dei vapori

9.1. Scopo

La prova è finalizzata a verificare la tenuta degli elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, per una depressione pari a 1,2 volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e comunque non inferiore in valore assoluto a 300 minibar.

9.1.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali:

a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale;

b) chiudere l'estremità libera dalla tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle depressioni;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale agendo sulla valvola di sfiato presente sul tappo metallico filettato;

e) mettere in depressione la linea di recupero dei vapori tramite la pompa di cui al punto *e)*, incrementandone gradualmente la depressione fino al valore prefissato.

La prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore prefissato.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate:

a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;

b) chiudere l'estremità libera di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;

d) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle depressioni;

d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate, agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi metallici filettati;

e) mettere in depressione la linea di recupero dei vapori tramite la pompa di cui al punto *e)*, incrementando gradualmente la depressione fino al valore prefissato.

La prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore prefissato.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

10. Prove sulla pistola erogatrice

10.1. Prova di apertura spontanea

10.1.1. Scopo

La prova è finalizzata a verificare la tenuta della valvola di ritegno del carburante interna alla pistola di erogazione, per pressioni crescenti.

10.1.2. Descrizione della prova.

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

a) collegare la linea di erogazione a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova;

b) inviare, tramite la pompa di cui al punto *a)*, il liquido di prova alla pistola erogatrice che viene tenuta chiusa, incrementando gradualmente la pressione fino ad un massimo di 20 bar.

La prova si considera superata se, durante le operazioni di cui al punto *b)*, si verifica uno dei seguenti casi:

la pistola erogatrice rimane chiusa;

la pistola erogatrice si apre solo per un valore di pressione non inferiore a 1,2 volte la pressione massima misurata all'atto della chiusura della pistola di erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

10.2. Prova di caduta

10.2.1. Scopo

La prova è finalizzata a verificare la resistenza meccanica della pistola erogatrice.

10.2.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

la pistola erogatrice deve essere lasciata cadere al suolo (pavimentazione stradale asfaltata) da un'altezza di almeno 1,5 metri, per 5 volte consecutive.

A seguito di esame visivo effettuato dopo la caduta, la pistola erogatrice non deve presentare ammaccature, rotture o altre alterazioni tali da pregiudicarne il corretto funzionamento.

A tale scopo la pistola erogatrice deve essere nuovamente risottoposta alla prova di apertura spontanea descritta al punto 9.1.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

11. Prova di continuità elettrica

11.1. Scopo

La prova è finalizzata alla verifica della continuità elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura metallica del distributore in esame.

11.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

tramite l'utilizzazione di idonea strumentazione di misura, deve essere accertata la continuità elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura metallica del distributore in esame.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.

12. Verifiche sulla testata contometrica (se di tipo elettronico)

12.1. Scopo

La prova è finalizzata alla verifica del corretto funzionamento della testata contometrica per il distributore in esame, e del relativo generatore di impulsi. La testata contometrica, oltre alle funzioni di indicazione delle quantità erogate e, se l'impianto è in rapporto con il pubblico, di calcolo dei relativi importi, svolge funzioni di controllo del funzionamento del distributore e, in caso di mal funzionamento, deve provocare l'arresto dell'erogazione.

Le condizioni di arresto da verificare sono le seguenti:

- mancanza di alimentazione generale;
- mal funzionamento del generatore d'impulsi; alimentazione non corretta del generatore d'impulsi;
- errore aritmetico;
- basso livello nella cisterna di stoccaggio del carburante;
- dispositivo di visualizzazione danneggiato ;
- prezzo unitario nullo;
- mancata erogazione per 30 secondi;
- mancato funzionamento del sistema di recupero dei vapori se interfacciato con la testata contometrica.

12.2. Descrizione della prova

La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:

per il distributore in esame devono essere simulate altrettante situazioni di guasto corrispondenti a ciascuna delle condizioni elencate al punto 12.1.

verificando di volta in volta l'arresto del funzionamento del gruppo motore-pompa di erogazione.

L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.".

16G00110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° giugno 2016.

Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU riconosciute, per l'anno 2015, per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'IMU;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale», che all'art. 1, comma 1-*bis*, prevede, a decorrere dall'anno 2015, a seguito delle modifiche apportate ai criteri di esenzione IMU, una detrazione fino a 200 euro dall'IMU dovuta per i terreni ubicati nei comuni elencati nell'allegato 0A allo stesso decreto-legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

Visto l'art. 1, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2015, che prevede che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede, a decorrere dall'anno 2015, alla ripartizione del contributo, pari complessivamente a 15,35 milioni di euro, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di assicurare il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle predette detrazioni;

Considerato che ai sensi del citato art. 1, comma 9-*bis*, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dalle predette detrazioni avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della citata metodologia;

Considerato che tra i comuni della regione Valle d'Aosta non vi sono enti beneficiari del contributo compensativo;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 novembre 2015 in merito alla metodologia adottata per la ripartizione delle quote del contributo a favore di ciascun comune interessato;

Visto l'art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, e contestualmente dispone l'abrogazione dei commi da 1 a 9-*bis* dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2015, a decorrere dall'anno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU riconosciute per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

1. Per l'anno 2015, a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, elencati nell'allegato 0A al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è attribuito il contributo complessivo, pari a 15,35 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle detrazioni IMU riconosciute ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Il contributo è ripartito secondo la metodologia, riportata nell'allegato 1, adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta dell'11 novembre 2015 nella misura determinata pro-quota nell'allegato 2.

2. Per l'anno 2015, a favore dei comuni della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia elencati nell'allegato 0A al citato decreto-legge n. 4 del 2015, è attribuito un contributo complessivo di 0,15 milioni di euro a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle detrazioni IMU riconosciute ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Il contributo è ripartito tra i comuni interessati secondo la metodologia di cui al comma 1 e nella misura determinata, pro quota, nell'allegato 3.

La Regione Friuli-Venezia Giulia provvede alla successiva attribuzione ai comuni beneficiari nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

ALLEGATO 1

Roma, 2 novembre 2015

Riparto del contributo di 15,35 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge n. 4 del 2015: Nota metodologica

Il contributo in esame è finalizzato a ristorare i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna del minor gettito conseguente all'agevolazione prevista dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015.

La norma citata prevede, infatti, che *"a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".*

Si tratta quindi dei terreni ubicati nei circa 1600 comuni che nel passaggio dai criteri di esenzione di cui alla circolare n. 9 del 1993 a quelli dello stesso decreto legge n. 4 risultano essere imponibili, a fronte di una precedente esenzione. In particolare, considerato che l'agevolazione in esame riguarda unicamente gli agricoltori professionali, ovvero i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricoli, si prendono in considerazione unicamentei comuni indicati nell'allegato 0A ovvero i comuni classificati come non montani che hanno fatto registrare una modifica del regime di esenzione. Peri comuni classificati come totalmente montani o parzialmente montani i soggetti agricoltori professionali risultano già essere esenti. Ugualmente non si considerano i comuni delle isole minori i cui terreni risultano essere totalmente esenti secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 4/2015.

Si riportano di seguito i criteri metodologici utilizzati per la stima del contributo.

- Si determina per ciascun Comune l'incidenza su base catastale della stima dell' effetto della detrazione sul gettito complessivo IMU terreni stimato per ciascun comune. Per i comuni che nella circolare n. 9 del 1993 erano classificati come parzialmente delimitati il calcolo è effettuato sulla parte del territorio comunale che, per effetto dei nuovi criteri di cui al D.L. n. 4/2015, è divenuto imponibile. Analogamente viene stimata anche un'incidenza su base provinciale.

  $\text{Incidenza}_{Ci} = \text{detrazione}_{ci} / \text{gettito complessivo}_{Ci\ (\text{componente iap e componente rentièr})}$

- Prudenzialmente, per tenere conto di eventuali mancati abbinamenti con i dati del catasto, si riconosce a ciascun comune il valore massimo tra l'incidenza su base comunale e quella su base provinciale.
- L'importo del contributo è determinato (i) applicando l'incidenza sopra determinata al gettito stimato con il decreto legge n. 4 del 2015, in assenza di dati definitivi del gettito 2015 e (ii) tenendo conto dell'ammontare stanziato (15,35 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna e 0,15 milioni per i restanti comuni).

In allegato lo schema di riparto conseguente all'applicazione della metodologia sopra descritta.

ALLEGATO *2*

Contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU riconosciute per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

Articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34

Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna.

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1	L219	**Torino**	TO	14.924,82
2	A074	Agliè	TO	3.442,76
3	A157	Albiano d'Ivrea	TO	6.223,47
4	A222	Alpignano	TO	4.739,03
5	A275	Andezeno	TO	6.508,39
6	A405	Arignano	TO	6.978,69
7	A525	Azeglio	TO	2.586,70
8	A584	Bairo	TO	4.006,23
9	A590	Baldissero Canavese	TO	2.915,16
10	A591	Baldissero Torinese	TO	6.920,83
11	A607	Banchette	TO	787,22
12	A625	Barbania	TO	10.823,90
13	A673	Barone Canavese	TO	1.004,14
14	A941	Bollengo	TO	5.873,89
15	B015	Borgofranco d'Ivrea	TO	3.162,27
16	B021	Borgomasino	TO	5.529,77
17	B209	Brozolo	TO	4.612,43
18	B225	Brusasco	TO	4.474,84
19	B279	Burolo	TO	1.423,81
20	B305	Buttigliera Alta	TO	5.881,98
21	B435	Caluso	TO	10.174,51
22	B462	Cambiano	TO	4.568,92
23	B588	Candia Canavese	TO	2.439,83
24	B733	Caravino	TO	3.632,78
25	B867	Casalborgone	TO	9.474,93
26	B953	Cascinette d'Ivrea	TO	530,56
27	C045	Castagneto Po	TO	5.554,71
28	C307	Castiglione Torinese	TO	4.716,40
29	C369	Cavagnolo	TO	4.360,87
30	C404	Cavour	TO	1.879,38
31	C624	Chiaverano	TO	3.991,67
32	C627	Chieri	TO	22.291,31
33	C715	Cinzano	TO	2.803,32
34	C868	Colleretto Giacosa	TO	758,50
35	D092	Cossano Canavese	TO	2.035,48
36	D197	Cuceglio	TO	1.481,59

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
37	D373	Druento	TO	7.494,57
38	D562	Fiano	TO	5.330,79
39	D608	Fiorano Canavese	TO	1.066,31
40	D805	Front	TO	3.453,62
41	D933	Gassino Torinese	TO	6.568,19
42	E203	Grosso	TO	2.206,73
43	E379	Ivrea	TO	8.114,57
44	E484	Lauriano	TO	4.947,70
45	E551	Lessolo	TO	1.427,60
46	E683	Loranzè	TO	810,81
47	E817	Maglione	TO	3.624,68
48	E941	Marentino	TO	7.953,07
49	F053	Mathi	TO	1.992,08
50	F067	Mazzè	TO	5.689,18
51	F140	Mercenasco	TO	3.972,34
52	F315	Mombello di Torino	TO	3.387,66
53	F335	Moncalieri	TO	19.017,17
54	F407	Montaldo Torinese	TO	3.323,80
55	F411	Montalenghe	TO	1.191,43
56	F420	Montalto Dora	TO	2.587,81
57	F651	Monteu da Po	TO	1.888,25
58	F733	Moriondo Torinese	TO	5.212,57
59	F925	Nole	TO	2.788,04
60	G109	Orio Canavese	TO	1.434,25
61	G262	Palazzo Canavese	TO	1.267,11
62	G330	Parella	TO	692,03
63	G387	Pavarolo	TO	2.529,47
64	G392	Pavone Canavese	TO	1.292,97
65	G398	Pecetto Torinese	TO	5.992,58
66	G462	Perosa Canavese	TO	2.307,32
67	G678	Pino Torinese	TO	11.166,45
68	G719	Piverone	TO	4.204,86
69	G777	Poirino	TO	3.763,02
70	G979	Pralormo	TO	16.077,36
71	H100	Quagliuzzo	TO	986,11
72	H333	Rivalba	TO	5.420,68
73	H335	Rivalta di Torino	TO	6.006,12
74	H344	Rivarossa	TO	5.378,14
75	H355	Rivoli	TO	5.821,64
76	H386	Rocca Canavese	TO	6.331,27
77	H511	Romano Canavese	TO	4.844,22
78	H583	Rosta	TO	2.909,02
79	H702	Salerano Canavese	TO	568,30
80	H753	Samone	TO	635,69
81	H873	San Gillio	TO	1.925,26
82	H997	San Martino Canavese	TO	2.257,31
83	I030	San Mauro Torinese	TO	3.134,10
84	I137	San Raffaele Cimena	TO	8.476,51
85	I152	San Sebastiano da Po	TO	8.033,06
86	I511	Scarmagno	TO	2.463,32

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
87	I539	Sciolze	TO	6.286,47
88	I701	Settimo Rottaro	TO	1.603,49
89	I969	Strambinello	TO	872,33
90	I970	Strambino	TO	6.337,73
91	L247	Torre Canavese	TO	1.584,45
92	L445	Trofarello	TO	7.758,35
93	L698	Vauda Canavese	TO	2.273,93
94	L787	Verrua Savoia	TO	10.991,59
95	L811	Vestignè	TO	2.020,33
96	L830	Vialfrè	TO	2.181,51
97	M002	Villarbasse	TO	5.950,28
98	M004	Villareggia	TO	1.948,70
99	M071	Vische	TO	2.625,50
100	A182	Alessandria	AL	44.901,54
101	A052	Acqui Terme	AL	20.095,38
102	A189	Alfiano Natta	AL	7.590,21
103	A227	Altavilla Monferrato	AL	6.136,17
104	A708	Bassignana	AL	3.857,00
105	A738	Belforte Monferrato	AL	2.970,55
106	A793	Bergamasco	AL	8.507,93
107	A813	Berzano di Tortona	AL	2.021,44
108	A889	Bistagno	AL	10.490,18
109	B029	Borgoratto Alessandrino	AL	1.922,70
110	B453	Camagna Monferrato	AL	5.827,94
111	B482	Camino	AL	12.669,33
112	B701	Capriata d'Orba	AL	11.671,47
113	B736	Carbonara Scrivia	AL	1.531,23
114	B765	Carentino	AL	5.927,28
115	B769	Carezzano	AL	6.095,90
116	B818	Carpeneto	AL	10.539,73
117	B885	Casale Monferrato	AL	17.315,63
118	C005	Cassano Spinola	AL	5.213,00
119	C027	Cassine	AL	13.184,53
120	C142	Castellar Guidobono	AL	572,17
121	C158	Castelletto d'Orba	AL	6.915,85
122	C160	Castelletto Merli	AL	6.185,44
123	C162	Castelletto Monferrato	AL	7.089,50
124	C229	Castelnuovo Bormida	AL	5.218,85
125	C503	Cereseto	AL	6.201,03
126	C507	Cerreto Grue	AL	3.845,46
127	C531	Cerrina Monferrato	AL	7.643,37
128	C962	Coniolo	AL	2.385,30
129	C977	Conzano	AL	8.304,73
130	D149	Cremolino	AL	6.831,93
131	D194	Cuccaro Monferrato	AL	3.833,11
132	D528	Felizzano	AL	6.154,29
133	D759	Francavilla Bisio	AL	3.017,98
134	D770	Frascaro	AL	3.070,39
135	D814	Fubine	AL	16.408,95
136	D835	Gabiano	AL	7.700,45

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
137	D890	Gamalero	AL	6.449,55
138	D941	Gavazzana	AL	1.524,96
139	D944	Gavi	AL	16.615,37
140	E188	Grognardo	AL	4.978,13
141	E712	Lu	AL	15.032,39
142	F015	Masio	AL	4.313,44
143	F096	Melazzo	AL	9.027,98
144	F232	Mirabello Monferrato	AL	2.223,64
145	F313	Mombello Monferrato	AL	11.171,90
146	F337	Moncestino	AL	2.941,79
147	F403	Montaldeo	AL	2.392,27
148	F455	Montecastello	AL	3.203,01
149	F751	Morsasco	AL	6.830,73
150	F814	Murisengo	AL	8.274,64
151	F965	Novi Ligure	AL	12.953,67
152	F995	Occimiano	AL	4.191,25
153	F997	Odalengo Grande	AL	6.466,24
154	F998	Odalengo Piccolo	AL	3.143,41
155	G197	Ovada	AL	13.540,10
156	G199	Oviglio	AL	4.899,86
157	G204	Ozzano Monferrato	AL	9.316,78
158	G215	Paderna	AL	2.776,20
159	G338	Parodi Ligure	AL	9.418,19
160	G367	Pasturana	AL	3.654,06
161	G397	Pecetto di Valenza	AL	5.605,79
162	G619	Pietra Marazzi	AL	2.821,60
163	G807	Pomaro Monferrato	AL	2.838,31
164	G858	Pontestura	AL	9.613,66
165	G861	Ponti	AL	6.621,66
166	G872	Ponzano Monferrato	AL	5.146,74
167	G987	Prasco	AL	4.368,90
168	H021	Predosa	AL	10.556,97
169	H104	Quargnento	AL	11.279,10
170	H343	Rivarone	AL	2.414,06
171	H414	Rocca Grimalda	AL	10.634,82
172	H810	San Cristoforo	AL	2.206,43
173	H878	San Giorgio Monferrato	AL	4.347,49
174	I144	San Salvatore Monferrato	AL	14.558,87
175	I190	Sant'Agata Fossili	AL	3.045,08
176	I429	Sardigliano	AL	6.563,04
177	I432	Sarezzano	AL	10.184,52
178	I645	Serralunga di Crea	AL	4.524,60
179	I711	Sezzadio	AL	9.601,80
180	I738	Silvano d'Orba	AL	9.545,07
181	I808	Solonghello	AL	3.140,53
182	I911	Spineto Scrivia	AL	2.769,70
183	L059	Tassarolo	AL	3.060,98
184	L143	Terzo	AL	5.151,04
185	L304	Tortona	AL	17.665,33
186	L403	Treville	AL	2.894,84

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
187	L432	Trisobbio	AL	7.767,50
188	L570	Valenza	AL	12.528,32
189	L904	Viguzzolo	AL	6.629,83
190	L931	Villadeati	AL	7.776,47
191	L963	Villalvernia	AL	1.935,83
192	L970	Villamiroglio	AL	4.944,48
193	M009	Villaromagnano	AL	4.284,71
194	M077	Visone	AL	5.866,39
195	M120	Volpedo	AL	7.105,17
196	A479	Asti	AT	84.856,85
197	A173	Albugnano	AT	3.484,58
198	A352	Aramengo	AT	5.039,79
199	A527	Azzano d'Asti	AT	2.270,62
200	A588	Baldichieri d'Asti	AT	2.512,03
201	A812	Berzano di San Pietro	AT	2.316,71
202	B221	Bruno	AT	4.427,94
203	B306	Buttigliera d'Asti	AT	5.427,05
204	B469	Camerano Casasco	AT	2.882,59
205	B633	Cantarana	AT	5.584,43
206	B707	Capriglio	AT	1.823,88
207	C064	Castel Boglione	AT	8.079,91
208	C127	Castell'Alfero	AT	12.554,74
209	C154	Castellero	AT	2.417,67
210	C226	Castelnuovo Belbo	AT	5.898,18
211	C232	Castelnuovo Don Bosco	AT	12.113,17
212	C438	Cellarengo	AT	5.387,93
213	C528	Cerreto d'Asti	AT	2.422,18
214	C658	Chiusano d'Asti	AT	1.357,53
215	C701	Cinaglio	AT	2.501,69
216	C739	Cisterna d'Asti	AT	4.741,86
217	C807	Cocconato	AT	6.900,45
218	D046	Corsione	AT	4.084,42
219	D050	Cortandone	AT	3.186,88
220	D051	Cortanze	AT	2.146,31
221	D052	Cortazzone	AT	5.165,02
222	D072	Cortiglione	AT	6.176,83
223	D101	Cossombrato	AT	3.133,19
224	D207	Cunico	AT	4.167,30
225	D388	Dusino San Michele	AT	4.478,82
226	D554	Ferrere	AT	6.487,07
227	E295	Incisa Scapaccino	AT	6.360,40
228	E944	Maretto	AT	3.032,01
229	F323	Monale	AT	5.339,43
230	F343	Moncucco Torinese	AT	7.959,87
231	F386	Montabone	AT	3.498,51
232	F390	Montafia	AT	6.863,48
233	F468	Montechiaro d'Asti	AT	6.841,42
234	M302	Montiglio Monferrato	AT	22.255,91
235	F709	Moransengo	AT	2.058,22
236	G358	Passerano Marmorito	AT	4.174,66

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
237	G593	Piea	AT	5.079,90
238	G676	Pino d'Asti	AT	2.171,54
239	G692	Piovà Massaia	AT	5.166,25
240	H366	Roatto	AT	4.047,32
241	H376	Robella	AT	6.784,37
242	H392	Rocca d'Arazzo	AT	3.884,92
243	H466	Rocchetta Palafea	AT	3.436,39
244	I076	San Paolo Solbrito	AT	6.894,72
245	I698	Settime	AT	3.688,24
246	I781	Soglio	AT	2.228,00
247	L168	Tigliole	AT	9.372,15
248	L204	Tonengo	AT	2.388,65
249	L574	Valfenera	AT	8.910,39
250	L829	Viale	AT	2.080,35
251	L834	Viarigi	AT	7.059,67
252	L945	Villafranca d'Asti	AT	7.897,81
253	L984	Villanova d'Asti	AT	5.637,65
254	M019	Villa San Secondo	AT	3.646,22
255	B229	Brusnengo	BI	1.384,66
256	C155	Castelletto Cervo	BI	3.724,80
257	C363	Cavaglià	BI	15.216,59
258	C532	Cerrione	BI	5.850,65
259	D350	Dorzano	BI	3.842,50
260	F042	Masserano	BI	4.819,76
261	F776	Mottalciata	BI	2.105,54
262	H553	Roppolo	BI	5.082,55
263	H726	Salussola	BI	4.094,94
264	L933	Villa del Bosco	BI	1.418,93
265	M098	Viverone	BI	4.976,17
266	A589	Baldissero d'Alba	CN	8.704,11
267	A709	Bastia Mondovì	CN	5.373,28
268	B489	Camo	CN	3.548,02
269	C317	Castiglione Tinella	CN	16.073,30
270	C504	Ceresole Alba	CN	4.237,80
271	C792	Clavesana	CN	10.617,92
272	D093	Cossano Belbo	CN	18.664,10
273	D291	Diano d'Alba	CN	17.087,36
274	D314	Dogliani	CN	26.490,48
275	D499	Farigliano	CN	11.332,20
276	E887	Mango	CN	17.775,22
277	F338	Monchiero	CN	2.900,67
278	F351	Mondovì	CN	53.638,25
279	F358	Monforte d'Alba	CN	15.644,59
280	F385	Montà	CN	22.596,58
281	F408	Montaldo Roero	CN	8.413,41
282	F550	Montelupo Albese	CN	5.732,58
283	F654	Monteu Roero	CN	20.205,17
284	F883	Neviglie	CN	8.821,60
285	F895	Niella Tanaro	CN	5.439,77
286	F961	Novello	CN	3.870,70

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
287	G742	Pocapaglia	CN	11.411,08
288	H473	Roddino	CN	7.332,82
289	H474	Rodello	CN	6.163,31
290	H851	Sanfrè	CN	7.401,87
291	I316	Santa Vittoria d'Alba	CN	6.805,67
292	I367	Santo Stefano Belbo	CN	29.887,64
293	I372	Santo Stefano Roero	CN	10.452,23
294	I750	Sinio	CN	5.985,52
295	I822	Sommariva del Bosco	CN	10.317,80
296	I823	Sommariva Perno	CN	13.510,75
297	L410	Trezzo Tinella	CN	8.965,35
298	L758	Verduno	CN	5.548,40
299	A088	Agrate Conturbia	NO	2.915,06
300	A264	Ameno	NO	1.530,30
301	A429	Arona	NO	1.369,23
302	A653	Barengo	NO	2.143,48
303	A911	Boca	NO	3.415,20
304	A929	Bogogno	NO	2.145,32
305	A953	Bolzano Novarese	NO	837,09
306	B019	Borgomanero	NO	12.182,79
307	B043	Borgo Ticino	NO	2.451,98
308	B176	Briga Novarese	NO	1.119,12
309	B183	Briona	NO	3.858,79
310	C166	Castelletto sopra Ticino	NO	2.965,98
311	C364	Cavaglietto	NO	1.318,83
312	C365	Cavaglio d'Agogna	NO	2.466,19
313	C378	Cavallirio	NO	3.820,04
314	C829	Colazza	NO	338,02
315	C926	Comignago	NO	722,01
316	D162	Cressa	NO	4.633,69
317	D216	Cureggio	NO	7.453,22
318	D309	Divignano	NO	1.111,69
319	D347	Dormelletto	NO	526,24
320	D492	Fara Novarese	NO	2.520,10
321	D675	Fontaneto d'Agogna	NO	3.659,80
322	D921	Gargallo	NO	981,45
323	D937	Gattico	NO	4.054,68
324	E001	Ghemme	NO	4.576,58
325	E120	Gozzano	NO	2.177,60
326	E177	Grignasco	NO	2.684,01
327	E314	Invorio	NO	2.414,01
328	E544	Lesa	NO	1.471,87
329	E803	Maggiora	NO	2.687,17
330	E907	Marano Ticino	NO	2.261,48
331	F093	Meina	NO	1.012,55
332	F188	Mezzomerico	NO	2.733,81
333	F191	Miasino	NO	615,53
334	G019	Oleggio	NO	11.227,95
335	G020	Oleggio Castello	NO	1.068,59
336	G134	Orta San Giulio	NO	399,71

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
337	G349	Paruzzaro	NO	675,34
338	G421	Pella	NO	316,97
339	G520	Pettenasco	NO	845,52
340	G703	Pisano	NO	757,61
341	G775	Pogno	NO	850,03
342	G809	Pombia	NO	2.644,88
343	H001	Prato Sesia	NO	3.465,05
344	H502	Romagnano Sesia	NO	5.091,42
345	I025	San Maurizio d'Opaglio	NO	502,45
346	I767	Sizzano	NO	3.940,08
347	I857	Soriso	NO	1.496,99
348	L007	Suno	NO	6.574,63
349	L668	Vaprio d'Agogna	NO	3.588,02
350	L670	Varallo Pombia	NO	2.202,59
351	L798	Veruno	NO	2.022,01
352	L746	Verbania	VB	1.210,71
353	A742	Belgirate	VB	158,62
354	A198	Alice Castello	VC	6.432,89
355	B009	Borgo d'Ale	VC	27.226,36
356	D938	Gattinara	VC	6.960,15
357	E711	Lozzolo	VC	2.708,79
358	F342	Moncrivello	VC	8.874,64
359	H365	Roasio	VC	6.363,60
360	I663	Serravalle Sesia	VC	5.335,99
361	A129	Albano Sant'Alessandro	BG	1.116,38
362	A214	Almè	BG	342,45
363	A259	Ambivere	BG	996,22
364	A684	Barzana	BG	740,96
365	B801	Carobbio degli Angeli	BG	1.949,47
366	B854	Carvico	BG	1.023,69
367	C079	Castelli Calepio	BG	3.383,37
368	C457	Cenate Sotto	BG	924,09
369	C649	Chiuduno	BG	2.461,54
370	E100	Gorlago	BG	1.364,92
371	E901	Mapello	BG	1.847,62
372	G249	Paladina	BG	474,23
373	B310	San Paolo d'Argon	BG	1.327,31
374	I506	Scanzorosciate	BG	2.298,45
375	I869	Sotto il Monte Giovanni XXIII	BG	1.422,66
376	L251	Torre Boldone	BG	1.220,64
377	L265	Torre de' Roveri	BG	836,73
378	L929	Villa d'Adda	BG	1.251,20
379	A060	Adro	BS	5.221,50
380	B436	Calvagese della Riviera	BS	3.566,18
381	B711	Capriolo	BS	3.440,58
382	C439	Cellatica	BS	2.843,44
383	C850	Collebeato	BS	1.735,82
384	D058	Corte Franca	BS	5.598,63
385	D284	Desenzano del Garda	BS	12.151,92
386	D421	Erbusco	BS	6.236,60

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
387	M312	Lonato del Garda	BS	18.877,53
388	E883	Manerba del Garda	BS	3.216,02
389	F373	Moniga del Garda	BS	1.101,23
390	F820	Muscoline	BS	2.666,80
391	F989	Nuvolento	BS	4.189,52
392	F990	Nuvolera	BS	4.721,03
393	G213	Padenghe sul Garda	BS	1.968,81
394	G327	Paratico	BS	2.105,79
395	G361	Passirano	BS	6.392,72
396	G801	Polpenazze del Garda	BS	2.385,29
397	G959	Pozzolengo	BS	7.213,59
398	H055	Prevalle	BS	4.019,18
399	H078	Provaglio d'Iseo	BS	2.654,83
400	H086	Puegnago sul Garda	BS	3.278,50
401	H256	Rezzato	BS	3.183,01
402	H477	Rodengo Saiano	BS	6.106,79
403	I782	Soiano del Lago	BS	1.166,60
404	A164	Albiolo	CO	414,95
405	A224	Alserio	CO	246,08
406	A249	Alzate Brianza	CO	735,02
407	A319	Anzano del Parco	CO	504,77
408	A333	Appiano Gentile	CO	1.491,37
409	A430	Arosio	CO	196,11
410	A791	Beregazzo con Figliaro	CO	427,97
411	A870	Binago	CO	813,35
412	A898	Bizzarone	CO	269,65
413	B144	Brenna	CO	383,33
414	B313	Cabiate	CO	187,50
415	B359	Cagno	CO	341,04
416	B639	Cantù	CO	2.104,08
417	B653	Capiago Intimiano	CO	657,25
418	B778	Carimate	CO	352,73
419	B851	Carugo	CO	261,94
420	B977	Casnate con Bernate	CO	584,66
421	C020	Cassina Rizzardi	CO	366,61
422	C220	Castelnuovo Bozzente	CO	338,84
423	C374	Cavallasca	CO	255,92
424	C516	Cermenate	CO	1.399,99
425	M336	Colverde	CO	809,45
426	D196	Cucciago	CO	431,17
427	D482	Faloppio	CO	360,57
428	D579	Figino Serenza	CO	371,25
429	D605	Fino Mornasco	CO	1.008,57
430	E139	Grandate	CO	233,89
431	E309	Inverigo	CO	1.072,13
432	E428	Lambrugo	CO	256,43
433	E607	Lipomo	CO	240,23
434	E735	Luisago	CO	244,46
435	E749	Lurago d'Erba	CO	702,15
436	E753	Lurate Caccivio	CO	751,77

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
437	E951	Mariano Comense	CO	1.530,51
438	F151	Merone	CO	281,46
439	F372	Monguzzo	CO	355,94
440	F427	Montano Lucino	CO	536,59
441	F688	Montorfano	CO	352,69
442	F958	Novedrate	CO	242,76
443	G025	Olgiate Comasco	CO	964,58
444	G056	Oltrona di San Mamette	CO	373,09
445	G126	Orsenigo	CO	478,36
446	H478	Rodero	CO	346,28
447	H840	San Fermo della Battaglia	CO	315,82
448	I611	Senna Comasco	CO	326,29
449	I792	Solbiate	CO	615,96
450	L487	Uggiate-Trevano	CO	623,06
451	L640	Valmorea	CO	499,97
452	L792	Vertemate con Minoprio	CO	619,70
453	L956	Villa Guardia	CO	1.042,86
454	A112	Airuno	LC	265,43
455	A301	Annone di Brianza	LC	361,59
456	A683	Barzago	LC	252,21
457	A686	Barzanò	LC	337,02
458	B081	Bosisio Parini	LC	390,89
459	B194	Brivio	LC	594,01
460	B261	Bulciago	LC	224,67
461	B396	Calco	LC	403,04
462	B943	Casatenovo	LC	1.285,52
463	B996	Cassago Brianza	LC	310,43
464	C187	Castello di Brianza	LC	269,06
465	C521	Cernusco Lombardone	LC	551,47
466	D112	Costa Masnaga	LC	432,60
467	D143	Cremella	LC	192,26
468	D327	Dolzago	LC	172,18
469	D913	Garbagnate Monastero	LC	222,91
470	E287	Imbersago	LC	387,44
471	E656	Lomagna	LC	318,34
472	F133	Merate	LC	1.072,41
473	F248	Missaglia	LC	1.062,83
474	F304	Molteno	LC	173,34
475	F657	Montevecchia	LC	890,08
476	F674	Monticello Brianza	LC	428,21
477	F887	Nibionno	LC	318,60
478	G009	Oggiono	LC	475,31
479	G026	Olgiate Molgora	LC	709,21
480	G218	Paderno d'Adda	LC	367,58
481	G448	Perego	LC	302,90
482	G223	Robbiate	LC	467,49
483	H596	Rovagnate	LC	664,63
484	I243	Santa Maria Hoè	LC	206,26
485	I759	Sirone	LC	227,25
486	I761	Sirtori	LC	261,29

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
487	M337	Verderio	LC	517,18
488	L866	Viganò	LC	101,62
489	C312	Castiglione delle Stiviere	MN	18.702,95
490	C406	Cavriana	MN	19.746,91
491	F705	Monzambano	MN	14.628,54
492	G862	Ponti sul Mincio	MN	5.112,05
493	I801	Solferino	MN	6.374,99
494	M125	Volta Mantovana	MN	26.899,54
495	B447	Calvignano	PV	2.049,59
496	B599	Canevino	PV	2.382,55
497	C813	Codevilla	PV	7.536,92
498	E081	Golferenzo	PV	2.612,62
499	E608	Lirio	PV	3.517,22
500	F449	Montecalvo Versiggia	PV	10.961,44
501	G032	Oliva Gessi	PV	4.841,28
502	H246	Retorbido	PV	5.689,89
503	H336	Rivanazzano Terme	PV	15.112,36
504	H396	Rocca de' Giorgi	PV	3.000,68
505	I237	Santa Maria della Versa	PV	14.861,97
506	L237	Torrazza Coste	PV	9.957,39
507	M119	Volpara	PV	2.256,52
508	A167	Albizzate	VA	288,32
509	A290	Angera	VA	1.068,81
510	A441	Arsago Seprio	VA	860,99
511	A531	Azzate	VA	585,09
512	A645	Bardello	VA	211,90
513	A825	Besnate	VA	562,64
514	A826	Besozzo	VA	1.398,69
515	A845	Biandronno	VA	505,94
516	A918	Bodio Lomnago	VA	567,90
517	B126	Brebbia	VA	640,52
518	B131	Bregano	VA	358,41
519	B219	Brunello	VA	166,37
520	B258	Buguggiate	VA	211,08
521	B347	Cadrezzate	VA	387,71
522	B368	Cairate	VA	1.272,09
523	B732	Caravate	VA	433,88
524	B796	Carnago	VA	659,77
525	B807	Caronno Varesino	VA	795,29
526	B875	Casale Litta	VA	1.215,13
527	B949	Casciago	VA	465,52
528	C004	Cassano Magnago	VA	1.457,88
529	C273	Castelseprio	VA	402,65
530	C300	Castiglione Olona	VA	750,03
531	C343	Castronno	VA	342,93
532	C382	Cavaria con Premezzo	VA	213,64
533	C409	Cazzago Brabbia	VA	268,97
534	C911	Comabbio	VA	316,04
535	D185	Crosio della Valle	VA	287,81
536	D256	Daverio	VA	515,06

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
537	D871	Galliate Lombardo	VA	243,96
538	D951	Gazzada Schianno	VA	484,74
539	E079	Golasecca	VA	803,75
540	E104	Gornate Olona	VA	410,96
541	E292	Inarzo	VA	260,64
542	E367	Ispra	VA	852,82
543	E386	Jerago con Orago	VA	344,15
544	E510	Leggiuno	VA	698,40
545	E665	Lonate Ceppino	VA	540,39
546	E707	Lozza	VA	198,15
547	E856	Malgesso	VA	305,75
548	E863	Malnate	VA	810,07
549	F134	Mercallo	VA	327,23
550	F703	Monvalle	VA	266,56
551	F711	Morazzone	VA	717,96
552	F736	Mornago	VA	1.189,01
553	G008	Oggiona con Santo Stefano	VA	194,88
554	E529	Osmate	VA	452,39
555	H174	Ranco	VA	281,93
556	H872	Sangiano	VA	175,20
557	I688	Sesto Calende	VA	1.740,43
558	I793	Solbiate Arno	VA	189,00
559	L003	Sumirago	VA	1.539,74
560	L032	Taino	VA	691,06
561	L115	Ternate	VA	260,44
562	L319	Tradate	VA	1.987,23
563	L342	Travedona-Monate	VA	869,81
564	L671	Varano Borghi	VA	106,70
565	L703	Vedano Olona	VA	827,26
566	L733	Venegono Inferiore	VA	434,95
567	L734	Venegono Superiore	VA	523,31
568	L765	Vergiate	VA	1.322,59
569	B490	Camogli	GE	576,03
570	C621	Chiavari	GE	1.860,63
571	E488	Lavagna	GE	1.421,32
572	E519	Leivi	GE	1.283,86
573	G646	Pieve Ligure	GE	1.059,16
574	G913	Portofino	GE	197,86
575	H183	Rapallo	GE	2.478,05
576	H212	Recco	GE	990,89
577	I225	Santa Margherita Ligure	GE	1.386,79
578	M182	Zoagli	GE	503,49
579	E290	Imperia	IM	26.762,24
580	B559	Camporosso	IM	26.818,51
581	C559	Cervo	IM	1.853,40
582	C718	Cipressa	IM	10.129,18
583	C755	Civezza	IM	1.511,88
584	D114	Costarainera	IM	3.415,79
585	D296	Diano Castello	IM	2.334,60
586	D297	Diano Marina	IM	6.837,51

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
587	H763	San Bartolomeo al Mare	IM	2.246,21
588	H780	San Biagio della Cima	IM	15.270,56
589	H957	San Lorenzo al Mare	IM	4.295,16
590	I796	Soldano	IM	8.643,35
591	L596	Vallebona	IM	26.557,96
592	E463	La Spezia	SP	2.957,11
593	A261	Ameglia	SP	2.181,57
594	A373	Arcola	SP	1.763,51
595	C240	Castelnuovo Magra	SP	1.918,67
596	E542	Lerici	SP	515,96
597	G143	Ortonovo	SP	1.572,97
598	I363	Santo Stefano di Magra	SP	1.614,51
599	I449	Sarzana	SP	5.484,13
600	L819	Vezzano Ligure	SP	2.204,98
601	A165	Albissola Marina	SV	909,06
602	A796	Bergeggi	SV	308,64
603	B005	Borgio Verezzi	SV	2.913,54
604	E414	Laigueglia	SV	384,56
605	F926	Noli	SV	1.883,77
606	I926	Spotorno	SV	1.466,49
607	A434	Arquà Petrarca	PD	6.301,63
608	A613	Baone	PD	10.857,10
609	A714	Battaglia Terme	PD	2.387,50
610	C713	Cinto Euganeo	PD	8.009,77
611	D889	Galzignano Terme	PD	8.123,78
612	E709	Lozzo Atestino	PD	12.298,94
613	F382	Monselice	PD	28.895,05
614	F529	Montegrotto Terme	PD	5.931,90
615	H622	Rovolon	PD	17.177,89
616	L100	Teolo	PD	14.637,90
617	L270	Torreglia	PD	8.295,50
618	M103	Vo'	PD	14.816,81
619	A471	Asolo	TV	22.486,83
620	B678	Cappella Maggiore	TV	8.302,80
621	C073	Castelcucco	TV	5.006,44
622	C848	Colle Umberto	TV	6.818,50
623	C957	Conegliano	TV	13.493,60
624	D030	Cornuda	TV	5.565,17
625	C670	Crocetta del Montello	TV	9.867,35
626	D505	Farra di Soligo	TV	21.868,12
627	D680	Fonte	TV	8.158,02
628	E021	Giavera del Montello	TV	11.088,26
629	F009	Maser	TV	14.899,29
630	F360	Monfumo	TV	7.036,58
631	F729	Moriago della Battaglia	TV	5.993,32
632	G645	Pieve di Soligo	TV	8.286,01
633	H220	Refrontolo	TV	6.901,10
634	I103	San Pietro di Feletto	TV	10.853,81
635	I635	Sernaglia della Battaglia	TV	7.337,66
636	L014	Susegana	TV	8.418,70

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
637	L058	Tarzo	TV	8.881,14
638	L856	Vidor	TV	7.330,65
639	M118	Volpago del Montello	TV	22.459,65
640	A061	Affi	VR	7.390,55
641	C370	Cavaion Veronese	VR	12.344,61
642	C412	Cazzano di Tramigna	VR	12.041,56
643	D915	Garda	VR	3.338,25
644	E284	Illasi	VR	27.727,09
645	F172	Mezzane di Sotto	VR	15.177,86
646	F461	Montecchia di Crosara	VR	35.078,07
647	H522	Roncà	VR	22.636,37
648	A220	Alonte	VI	5.639,16
649	A231	Altavilla Vicentina	VI	5.484,93
650	A377	Arcugnano	VI	9.626,75
651	A627	Barbarano Vicentino	VI	7.383,98
652	B143	Brendola	VI	12.463,18
653	B196	Brogliano	VI	4.758,31
654	B835	Carrè	VI	5.513,75
655	C056	Castegnero	VI	4.824,26
656	C119	Castelgomberto	VI	5.408,86
657	C605	Chiampo	VI	4.598,76
658	C650	Chiuppano	VI	2.398,77
659	D020	Cornedo Vicentino	VI	9.118,46
660	D136	Creazzo	VI	3.993,71
661	D902	Gambugliano	VI	1.914,34
662	E138	Grancona	VI	4.610,04
663	E671	Longare	VI	7.968,18
664	E682	Lonigo	VI	37.719,21
665	F464	Montecchio Maggiore	VI	12.159,48
666	F486	Monte di Malo	VI	6.950,81
667	F662	Monteviale	VI	3.134,54
668	F696	Montorso Vicentino	VI	3.994,07
669	F768	Mossano	VI	5.872,85
670	F838	Nanto	VI	5.512,10
671	G095	Orgiano	VI	8.385,69
672	H863	San Germano dei Berici	VI	5.479,92
673	I401	San Vito di Leguzzano	VI	3.892,86
674	I430	Sarego	VI	16.749,86
675	I867	Sossano	VI	12.041,15
676	I879	Sovizzo	VI	7.993,02
677	L433	Trissino	VI	7.559,23
678	L952	Villaga	VI	10.235,52
679	M170	Zermeghedo	VI	2.070,73
680	M194	Zovencedo	VI	3.026,67
681	M199	Zugliano	VI	3.721,31
682	B880	Casalecchio di Reno	BO	10.823,08
683	D360	Dozza	BO	9.091,08
684	E289	Imola	BO	107.729,26
685	M185	Zola Predosa	BO	20.407,93
686	D704	Forlì	FC	64.032,32

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
687	A809	Bertinoro	FC	32.009,57
688	B001	Borghi	FC	11.873,91
689	C339	Castrocaro Terme e Terra del Sole	FC	14.712,12
690	E675	Longiano	FC	17.093,93
691	F668	Montiano	FC	8.007,24
692	H542	Roncofreddo	FC	26.015,77
693	I472	Savignano sul Rubicone	FC	9.141,44
694	C287	Castelvetro di Modena	MO	21.083,86
695	D607	Fiorano Modenese	MO	6.294,18
696	E904	Maranello	MO	11.384,10
697	I462	Sassuolo	MO	11.939,29
698	I473	Savignano sul Panaro	MO	12.038,16
699	L885	Vignola	MO	10.281,46
700	C852	Collecchio	PR	5.088,64
701	B034	Fidenza	PR	28.361,44
702	F082	Medesano	PR	23.352,54
703	F914	Noceto	PR	10.976,17
704	H720	Salsomaggiore Terme	PR	28.218,66
705	L346	Traversetolo	PR	15.110,81
706	A067	Agazzano	PC	8.584,83
707	A223	Alseno	PC	8.308,01
708	B025	Borgonovo Val Tidone	PC	12.060,96
709	B479	Caminata	PC	1.233,98
710	B812	Carpaneto Piacentino	PC	17.090,63
711	C261	Castel San Giovanni	PC	9.449,51
712	C145	Castell'Arquato	PC	18.528,69
713	D958	Gazzola	PC	10.357,10
714	E726	Lugagnano Val d'Arda	PC	18.324,10
715	F885	Nibbiano	PC	19.511,12
716	G557	Pianello Val Tidone	PC	15.766,52
717	G842	Ponte dell'Olio	PC	11.660,04
718	H887	San Giorgio Piacentino	PC	12.581,43
719	L897	Vigolzone	PC	13.984,00
720	L848	Ziano Piacentino	PC	49.483,71
721	C065	Castel Bolognese	RA	32.310,17
722	D458	Faenza	RA	206.439,25
723	A162	Albinea	RE	5.894,65
724	B893	Casalgrande	RE	4.001,62
725	C141	Castellarano	RE	10.551,88
726	H122	Quattro Castella	RE	7.977,69
727	I123	San Polo d'Enza	RE	8.723,26
728	I496	Scandiano	RE	8.458,43
729	L820	Vezzano sul Crostolo	RE	8.965,73
730	H294	Rimini	RN	37.074,36
731	D004	Coriano	RN	13.664,48
732	D961	Gemmano	RN	8.371,13
733	F346	Mondaino	RN	9.090,99
734	F476	Monte Colombo	RN	6.864,70
735	F502	Montefiore Conca	RN	12.069,60
736	F523	Montegridolfo	RN	3.815,80

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
737	F641	Montescudo	RN	8.912,41
738	H724	Saludecio	RN	19.403,16
739	H801	San Clemente	RN	8.046,37
740	I304	Santarcangelo di Romagna	RN	21.314,97
741	A564	Bagno a Ripoli	FI	5.542,55
742	A633	Barberino Val d'Elsa	FI	10.763,34
743	B684	Capraia e Limite	FI	1.567,53
744	C101	Castelfiorentino	FI	7.277,89
745	C540	Certaldo	FI	17.268,43
746	D895	Gambassi Terme	FI	12.346,08
747	E291	Impruneta	FI	11.643,95
748	E466	Lastra a Signa	FI	7.001,07
749	F398	Montaione	FI	6.872,24
750	F551	Montelupo Fiorentino	FI	2.587,95
751	F648	Montespertoli	FI	17.590,24
752	H286	Rignano sull'Arno	FI	6.404,21
753	H791	San Casciano in Val di Pesa	FI	16.283,59
754	B962	Scandicci	FI	5.516,70
755	I728	Signa	FI	1.155,90
756	L067	Tavarnelle Val di Pesa	FI	7.254,76
757	M059	Vinci	FI	13.094,74
758	B243	Bucine	AR	11.490,54
759	C774	Civitella in Val di Chiana	AR	17.219,75
760	D649	Foiano della Chiana	AR	9.344,24
761	E468	Laterina	AR	3.659,77
762	E718	Lucignano	AR	6.049,85
763	E933	Marciano della Chiana	AR	7.788,54
764	F628	Monte San Savino	AR	17.392,26
765	F656	Montevarchi	AR	25.158,04
766	G451	Pergine Valdarno	AR	5.104,14
767	H901	San Giovanni Valdarno	AR	4.779,01
768	L123	Terranuova Bracciolini	AR	12.390,63
769	B497	Campagnatico	GR	18.843,47
770	B646	Capalbio	GR	23.477,17
771	C310	Castiglione della Pescaia	GR	11.174,90
772	D656	Follonica	GR	2.401,40
773	D948	Gavorrano	GR	16.789,71
774	E810	Magliano in Toscana	GR	20.848,42
775	G088	Orbetello	GR	29.182,58
776	I510	Scarlino	GR	3.683,29
777	E625	Livorno	LI	6.185,90
778	A852	Bibbona	LI	7.124,27
779	B509	Campiglia Marittima	LI	14.739,97
780	C044	Castagneto Carducci	LI	15.110,25
781	C869	Collesalvetti	LI	5.371,16
782	G687	Piombino	LI	12.743,30
783	H570	Rosignano Marittimo	LI	15.018,01
784	I390	San Vincenzo	LI	2.750,53
785	L019	Suvereto	LI	21.966,97
786	B878	Casale Marittimo	PI	1.812,69

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
787	M327	Casciana Terme Lari	PI	27.119,84
788	C174	Castellina Marittima	PI	4.818,20
789	C609	Chianni	PI	5.445,75
790	M328	Crespina Lorenzana	PI	10.550,10
791	D510	Fauglia	PI	8.196,48
792	E250	Guardistallo	PI	2.161,16
793	E413	Lajatico	PI	5.672,95
794	F640	Montescudaio	PI	3.439,01
795	F686	Montopoli in Val d'Arno	PI	3.420,25
796	G090	Orciano Pisano	PI	3.500,35
797	G254	Palaia	PI	11.118,79
798	G395	Peccioli	PI	13.533,99
799	H319	Riparbella	PI	4.650,30
800	I046	San Miniato	PI	12.158,21
801	I217	Santa Luce	PI	18.582,27
802	L138	Terricciola	PI	10.516,71
803	L850	Vicopisano	PI	5.571,34
804	B251	Buggiano	PT	4.894,28
805	E432	Lamporecchio	PT	5.063,55
806	E451	Larciano	PT	4.804,05
807	F025	Massa e Cozzile	PT	8.344,68
808	F384	Monsummano Terme	PT	5.584,00
809	A561	Montecatini-Terme	PT	3.187,70
810	I660	Serravalle Pistoiese	PT	22.241,61
811	L522	Uzzano	PT	3.309,66
812	B794	Carmignano	PO	3.484,59
813	G999	Prato	PO	5.654,93
814	I726	Siena	SI	12.407,17
815	A461	Asciano	SI	11.511,76
816	B269	Buonconvento	SI	6.290,90
817	B984	Casole d'Elsa	SI	8.926,37
818	C172	Castellina in Chianti	SI	11.103,27
819	C227	Castelnuovo Berardenga	SI	15.489,15
820	C662	Chiusi	SI	6.427,56
821	C847	Colle di Val d'Elsa	SI	8.894,31
822	F598	Monteriggioni	SI	7.707,93
823	F605	Monteroni d'Arbia	SI	8.096,76
824	F815	Murlo	SI	3.563,31
825	G602	Pienza	SI	13.861,75
826	G752	Poggibonsi	SI	6.938,33
827	H185	Rapolano Terme	SI	4.446,01
828	H875	San Gimignano	SI	21.342,94
829	H911	San Giovanni d'Asso	SI	4.069,95
830	I135	San Quirico d'Orcia	SI	2.810,02
831	A468	Sinalunga	SI	9.528,50
832	I877	Sovicille	SI	10.856,45
833	L303	Torrita di Siena	SI	6.257,31
834	L384	Trequanda	SI	4.081,32
835	A271	Ancona	AN	21.029,29
836	A626	Barbara	AN	4.892,05

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
837	A769	Belvedere Ostrense	AN	7.484,86
838	C060	Castelbellino	AN	1.699,59
839	C152	Castelleone di Suasa	AN	3.766,47
840	C248	Castelplanio	AN	3.986,40
841	D007	Corinaldo	AN	16.246,52
842	E837	Maiolati Spontini	AN	5.869,72
843	F600	Monte Roberto	AN	3.665,66
844	F453	Montecarotto	AN	5.748,18
845	G003	Offagna	AN	2.421,12
846	F401	Ostra	AN	11.109,05
847	F581	Ostra Vetere	AN	8.417,06
848	G771	Poggio San Marcello	AN	3.638,81
849	I071	San Paolo di Jesi	AN	3.393,60
850	I643	Serra de' Conti	AN	6.224,61
851	I758	Sirolo	AN	3.174,52
852	M318	Trecastelli	AN	8.898,38
853	A047	Acquaviva Picena	AP	6.274,85
854	B727	Carassai	AP	5.278,68
855	C331	Castorano	AP	3.563,09
856	D096	Cossignano	AP	3.801,99
857	D652	Folignano	AP	3.672,59
858	E868	Maltignano	AP	3.180,66
859	F415	Montalto delle Marche	AP	12.659,29
860	F501	Montefiore dell'Aso	AP	7.598,99
861	G005	Offida	AP	13.469,59
862	H321	Ripatransone	AP	17.263,69
863	A760	Belmonte Piceno	FM	3.103,45
864	D477	Falerone	FM	7.140,80
865	E208	Grottazzolina	FM	4.602,79
866	E447	Lapedona	FM	7.276,82
867	E807	Magliano di Tenna	FM	3.725,68
868	F021	Massa Fermana	FM	2.661,61
869	F379	Monsampietro Morico	FM	2.679,37
870	F428	Montappone	FM	4.830,96
871	F517	Monte Giberto	FM	4.068,96
872	F599	Monte Rinaldo	FM	3.496,88
873	F664	Monte Vidon Combatte	FM	3.952,21
874	F665	Monte Vidon Corrado	FM	1.505,00
875	F520	Montegiorgio	FM	16.725,37
876	F536	Monteleone di Fermo	FM	2.478,80
877	F614	Monterubbiano	FM	15.027,41
878	F697	Montottone	FM	5.261,56
879	F722	Moresco	FM	2.757,26
880	G137	Ortezzano	FM	3.460,67
881	G516	Petritoli	FM	8.795,39
882	G873	Ponzano di Fermo	FM	5.350,25
883	H182	Rapagnano	FM	4.526,39
884	C070	Servigliano	FM	5.575,41
885	F567	Pollenza	MC	9.407,02
886	L501	Urbisaglia	MC	3.497,79

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
887	G479	Pesaro	PU	31.331,63
888	B846	Cartoceto	PU	8.563,00
889	F310	Mombaroccio	PU	7.631,91
890	F589	Monte Porzio	PU	5.603,53
891	F474	Monteciccardo	PU	5.658,15
892	F533	Montelabbate	PU	5.830,39
893	L081	Tavullia	PU	12.443,99
894	A132	Albano Laziale	RM	6.875,91
895	A297	Anguillara Sabazia	RM	12.641,43
896	A401	Ariccia	RM	4.827,16
897	A449	Artena	RM	5.513,59
898	B114	Bracciano	RM	16.705,66
899	B496	Campagnano di Roma	RM	8.742,13
900	B576	Canale Monterano	RM	8.416,83
901	B649	Capena	RM	7.359,07
902	C116	Castel Gandolfo	RM	2.004,61
903	C237	Castelnuovo di Porto	RM	5.093,90
904	C390	Cave	RM	10.547,01
905	C552	Cerveteri	RM	15.968,64
906	C773	Civitavecchia	RM	10.969,13
907	C784	Civitella San Paolo	RM	2.000,91
908	C858	Colleferro	RM	3.138,96
909	D561	Fiano Romano	RM	8.505,42
910	D586	Filacciano	RM	1.695,13
911	D707	Formello	RM	5.873,97
912	D945	Gavignano	RM	2.845,58
913	D964	Genazzano	RM	8.112,74
914	D972	Genzano di Roma	RM	9.632,08
915	E392	Labico	RM	1.229,55
916	C767	Lanuvio	RM	12.446,26
917	E813	Magliano Romano	RM	1.717,92
918	E900	Manziana	RM	3.811,40
919	F064	Mazzano Romano	RM	3.001,65
920	F127	Mentana	RM	12.245,66
921	F545	Montelibretti	RM	11.103,91
922	F611	Monterotondo	RM	6.477,33
923	F730	Moricone	RM	13.472,27
924	F734	Morlupo	RM	4.963,25
925	F857	Nazzano	RM	3.902,46
926	F865	Nemi	RM	1.951,14
927	F871	Nerola	RM	6.843,45
928	G874	Ponzano Romano	RM	3.390,19
929	H267	Riano	RM	3.665,86
930	H288	Rignano Flaminio	RM	7.609,17
931	H658	Sacrofano	RM	2.636,98
932	I255	Santa Marinella	RM	7.461,97
933	I352	Sant'Oreste	RM	5.409,90
934	L302	Torrita Tiberina	RM	1.883,31
935	L401	Trevignano Romano	RM	4.083,91
936	L639	Valmontone	RM	4.843,78

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
937	L719	Velletri	RM	35.026,66
938	D810	Frosinone	FR	6.026,65
939	A348	Aquino	FR	2.702,59
940	A421	Arnara	FR	1.813,80
941	B195	Broccostella	FR	1.293,64
942	C479	Ceprano	FR	2.634,35
943	E340	Isola del Liri	FR	2.446,12
944	G276	Paliano	FR	8.139,38
945	G662	Pignataro Interamna	FR	4.939,16
946	G749	Pofi	FR	3.180,66
947	H324	Ripi	FR	4.462,13
948	H880	San Giorgio a Liri	FR	1.922,61
949	H917	San Giovanni Incarico	FR	2.242,01
950	I256	Sant'Ambrogio sul Garigliano	FR	1.604,06
951	I302	Sant'Apollinare	FR	2.667,20
952	I973	Strangolagalli	FR	1.512,03
953	L290	Torrice	FR	3.747,52
954	F224	Minturno	LT	24.557,07
955	I339	Santi Cosma e Damiano	LT	16.347,98
956	B631	Cantalupo in Sabina	RI	2.095,52
957	C224	Castelnuovo di Farfa	RI	1.316,00
958	C876	Collevecchio	RI	4.959,12
959	D493	Fara in Sabina	RI	7.839,08
960	D689	Forano	RI	2.883,82
961	D785	Frasso Sabino	RI	840,64
962	E812	Magliano Sabina	RI	6.841,08
963	F687	Montopoli di Sabina	RI	4.657,38
964	G765	Poggio Nativo	RI	3.394,19
965	G770	Poggio San Lorenzo	RI	788,75
966	I581	Selci	RI	1.780,43
967	I959	Stimigliano	RI	2.028,78
968	L046	Tarano	RI	3.788,41
969	L189	Toffia	RI	764,34
970	A412	Arlena di Castro	VT	10.000,18
971	A577	Bagnoregio	VT	12.017,08
972	A628	Barbarano Romano	VT	5.929,10
973	A706	Bassano in Teverina	VT	3.568,92
974	A704	Bassano Romano	VT	20.502,62
975	A857	Blera	VT	17.558,55
976	A949	Bolsena	VT	7.722,52
977	A955	Bomarzo	VT	8.662,86
978	B388	Calcata	VT	3.079,52
979	B604	Canino	VT	52.248,85
980	B663	Capodimonte	VT	9.236,34
981	B688	Capranica	VT	27.449,41
982	B735	Carbognano	VT	14.866,16
983	C269	Castel Sant'Elia	VT	4.043,12
984	C315	Castiglione in Teverina	VT	4.120,32
985	C446	Celleno	VT	16.588,88
986	C447	Cellere	VT	11.683,98

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
987	C765	Civita Castellana	VT	23.037,98
988	C780	Civitella d'Agliano	VT	8.075,79
989	C988	Corchiano	VT	25.187,21
990	D452	Fabrica di Roma	VT	12.171,75
991	D475	Faleria	VT	8.827,28
992	D503	Farnese	VT	10.860,49
993	D870	Gallese	VT	13.909,02
994	E128	Graffignano	VT	21.101,92
995	E330	Ischia di Castro	VT	25.988,14
996	E713	Lubriano	VT	3.021,18
997	E978	Marta	VT	7.270,43
998	F603	Monte Romano	VT	21.195,85
999	F499	Montefiascone	VT	35.568,71
1000	F606	Monterosi	VT	2.465,95
1001	F868	Nepi	VT	23.163,71
1002	G111	Oriolo Romano	VT	10.700,57
1003	G135	Orte	VT	15.127,42
1004	G571	Piansano	VT	12.785,91
1005	H969	San Lorenzo Nuovo	VT	5.911,26
1006	L017	Sutri	VT	24.355,81
1007	L150	Tessennano	VT	4.212,24
1008	L310	Tuscania	VT	86.767,40
1009	A701	Vasanello	VT	19.496,37
1010	L713	Vejano	VT	4.948,10
1011	L882	Vignanello	VT	28.599,31
1012	H913	Villa San Giovanni in Tuscia	VT	1.604,21
1013	C632	Chieti	CH	39.367,06
1014	A235	Altino	CH	10.429,64
1015	A398	Ari	CH	13.872,76
1016	A402	Arielli	CH	12.589,24
1017	B238	Bucchianico	CH	21.937,34
1018	B620	Canosa Sannita	CH	15.312,91
1019	B859	Casacanditella	CH	6.254,16
1020	B865	Casalbordino	CH	36.251,87
1021	B896	Casalincontrada	CH	8.107,01
1022	C114	Castel Frentano	CH	12.729,00
1023	D494	Fara Filiorum Petri	CH	8.766,50
1024	D592	Filetto	CH	6.398,77
1025	E056	Giuliano Teatino	CH	12.817,54
1026	E435	Lanciano	CH	40.414,29
1027	F785	Mozzagrogna	CH	11.203,57
1028	G128	Orsogna	CH	10.493,14
1029	G237	Paglieta	CH	28.540,32
1030	G441	Perano	CH	7.917,21
1031	G760	Poggiofiorito	CH	10.462,09
1032	G799	Pollutri	CH	25.787,44
1033	H320	Ripa Teatina	CH	18.623,46
1034	H991	San Martino sulla Marrucina	CH	2.742,79
1035	I148	San Salvo	CH	10.941,93
1036	I244	Santa Maria Imbaro	CH	6.683,53

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1037	I335	Sant'Eusanio del Sangro	CH	16.464,31
1038	L218	Torino di Sangro	CH	26.328,80
1039	L284	Torrevecchia Teatina	CH	13.876,67
1040	L363	Treglio	CH	4.236,87
1041	L526	Vacri	CH	13.303,66
1042	E372	Vasto	CH	47.698,97
1043	L961	Villalfonsina	CH	9.688,06
1044	L964	Villamagna	CH	12.157,78
1045	A120	Alanno	PE	13.218,33
1046	C354	Catignano	PE	7.827,71
1047	D201	Cugnoli	PE	5.482,43
1048	D394	Elice	PE	4.672,17
1049	E691	Loreto Aprutino	PE	19.708,67
1050	F908	Nocciano	PE	6.959,19
1051	G589	Picciano	PE	4.849,11
1052	H562	Rosciano	PE	8.903,69
1053	L263	Torre de' Passeri	PE	3.435,95
1054	A270	Ancarano	TE	4.135,59
1055	A746	Bellante	TE	21.776,98
1056	C901	Colonnella	TE	12.742,41
1057	C972	Controguerra	TE	8.753,72
1058	D043	Corropoli	TE	7.413,54
1059	F747	Morro d'Oro	TE	8.649,95
1060	F764	Mosciano Sant'Angelo	TE	18.617,53
1061	F870	Nereto	TE	6.030,29
1062	F831	Pineto	TE	18.705,01
1063	F585	Roseto degli Abruzzi	TE	24.025,51
1064	I318	Sant'Egidio alla Vibrata	TE	4.527,88
1065	I348	Sant'Omero	TE	16.395,51
1066	L207	Torano Nuovo	TE	4.851,79
1067	L307	Tortoreto	TE	6.943,23
1068	B550	Campomarino	CB	41.185,83
1069	E259	Guglionesi	CB	31.666,78
1070	E456	Larino	CB	26.807,74
1071	F475	Montecilfone	CB	9.661,39
1072	F548	Montelongo	CB	6.679,19
1073	G506	Petacciato	CB	12.228,25
1074	G910	Portocannone	CB	5.423,64
1075	H589	Rotello	CB	19.413,55
1076	H867	San Giacomo degli Schiavoni	CB	2.565,97
1077	H990	San Martino in Pensilis	CB	39.170,48
1078	I181	Santa Croce di Magliano	CB	17.491,61
1079	L113	Termoli	CB	15.879,72
1080	L505	Ururi	CB	10.608,54
1081	H243	Ercolano	NA	39.646,05
1082	G190	Ottaviano	NA	11.794,38
1083	L142	Terzigno	NA	10.445,58
1084	A101	Aiello del Sabato	AV	6.660,96
1085	A228	Altavilla Irpina	AV	5.882,61
1086	A975	Bonito	AV	6.116,83

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1087	B590	Candida	AV	2.632,30
1088	B706	Capriglia Irpina	AV	4.563,08
1089	C576	Cesinali	AV	3.325,22
1090	C606	Chianche	AV	1.973,11
1091	C971	Contrada	AV	2.641,93
1092	D671	Fontanarosa	AV	7.441,73
1093	D998	Gesualdo	AV	6.908,20
1094	E206	Grottaminarda	AV	17.050,51
1095	E214	Grottolella	AV	4.168,64
1096	E448	Lapio	AV	3.842,24
1097	E746	Luogosano	AV	1.948,99
1098	E891	Manocalzati	AV	3.625,83
1099	F110	Melito Irpino	AV	4.603,78
1100	F230	Mirabella Eclano	AV	11.683,17
1101	F491	Montefalcione	AV	3.841,80
1102	F511	Montefredane	AV	4.213,63
1103	F566	Montemiletto	AV	5.705,61
1104	G340	Parolise	AV	1.620,98
1105	G370	Paternopoli	AV	6.858,93
1106	G519	Petruro Irpino	AV	672,97
1107	G611	Pietradefusi	AV	2.858,77
1108	G990	Prata di Principato Ultra	AV	3.886,10
1109	H006	Pratola Serra	AV	2.738,03
1110	H382	Roccabascerana	AV	5.041,65
1111	I129	San Potito Ultra	AV	2.037,76
1112	I279	Sant'Angelo all'Esca	AV	2.364,38
1113	I990	Sturno	AV	4.403,90
1114	L062	Taurasi	AV	6.112,28
1115	L272	Torre Le Nocelle	AV	3.971,51
1116	L461	Tufo	AV	2.273,04
1117	L739	Venticano	AV	5.650,75
1118	L965	Villamaina	AV	2.607,89
1119	A783	Benevento	BN	64.375,70
1120	A330	Apollosa	BN	9.325,92
1121	A432	Arpaise	BN	2.519,83
1122	B444	Calvi	BN	10.541,72
1123	B542	Campoli del Monte Taburno	BN	5.332,70
1124	B873	Casalduni	BN	6.579,26
1125	C250	Castelpoto	BN	6.576,29
1126	C476	Ceppaloni	BN	20.620,48
1127	D380	Dugenta	BN	12.888,13
1128	D644	Foglianise	BN	5.995,37
1129	D755	Fragneto l'Abate	BN	3.802,71
1130	D756	Fragneto Monforte	BN	10.902,97
1131	F113	Melizzano	BN	7.901,64
1132	G227	Paduli	BN	17.044,18
1133	G243	Pago Veiano	BN	8.519,67
1134	G386	Paupisi	BN	3.291,39
1135	G494	Pesco Sannita	BN	11.183,31
1136	G631	Pietrelcina	BN	13.655,45

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1137	G827	Ponte	BN	7.475,92
1138	H087	Puglianello	BN	8.098,45
1139	H894	San Giorgio del Sannio	BN	10.336,04
1140	H953	San Leucio del Sannio	BN	8.298,86
1141	H967	San Lorenzo Maggiore	BN	13.652,33
1142	I002	San Martino Sannita	BN	1.685,22
1143	I049	San Nazzaro	BN	519,38
1144	I062	San Nicola Manfredi	BN	8.154,16
1145	I277	Sant'Angelo a Cupolo	BN	5.818,56
1146	F557	Sant'Arcangelo Trimonte	BN	4.635,89
1147	L254	Torrecuso	BN	15.194,54
1148	A243	Alvignano	CE	14.682,84
1149	A403	Arienzo	CE	5.332,58
1150	A579	Baia e Latina	CE	12.218,81
1151	B361	Caianello	CE	6.471,92
1152	B362	Caiazzo	CE	15.941,98
1153	B494	Castel Campagnano	CE	8.253,55
1154	C211	Castel Morrone	CE	9.884,31
1155	C558	Cervino	CE	5.308,77
1156	E998	Marzano Appio	CE	16.578,86
1157	G541	Piana di Monte Verna	CE	3.722,52
1158	G630	Pietravairano	CE	11.092,44
1159	H268	Riardo	CE	7.086,97
1160	H165	Ruviano	CE	8.310,78
1161	I676	Sessa Aurunca	CE	100.680,07
1162	L083	Teano	CE	63.129,87
1163	L540	Vairano Patenora	CE	19.180,69
1164	L591	Valle di Maddaloni	CE	7.208,22
1165	A091	Agropoli	SA	5.965,65
1166	A186	Alfano	SA	1.944,17
1167	M294	Bellizzi	SA	9.382,51
1168	B895	Casal Velino	SA	3.793,01
1169	C125	Castellabate	SA	7.508,66
1170	C231	Castelnuovo Cilento	SA	2.614,32
1171	E060	Giungano	SA	3.062,42
1172	F480	Montecorvino Pugliano	SA	10.222,24
1173	G230	Pagani	SA	12.810,21
1174	G426	Pellezzano	SA	6.550,88
1175	G476	Pertosa	SA	4.379,25
1176	H686	Salento	SA	1.816,67
1177	H977	San Mango Piemonte	SA	2.855,27
1178	I438	Sarno	SA	9.981,46
1179	L212	Torchiara	SA	3.350,38
1180	A149	Alberobello	BA	21.751,44
1181	B923	Casamassima	BA	57.371,49
1182	C134	Castellana Grotte	BA	44.539,16
1183	C975	Conversano	BA	69.915,04
1184	E645	Locorotondo	BA	30.777,40
1185	G291	Palo del Colle	BA	67.581,23
1186	H096	Putignano	BA	55.443,92

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1187	H749	Sammichele di Bari	BA	29.769,72
1188	I053	Sannicandro di Bari	BA	55.162,67
1189	L109	Terlizzi	BA	46.577,60
1190	L472	Turi	BA	61.780,78
1191	C424	Ceglie Messapica	BR	47.884,97
1192	C741	Cisternino	BR	19.146,39
1193	D508	Fasano	BR	37.332,10
1194	G187	Ostuni	BR	58.706,97
1195	I045	San Michele Salentino	BR	11.519,58
1196	L920	Villa Castelli	BR	17.602,87
1197	A339	Apricena	FG	36.070,25
1198	A463	Ascoli Satriano	FG	120.369,09
1199	C198	Castelluccio dei Sauri	FG	23.786,46
1200	H480	Rodi Garganico	FG	17.954,54
1201	A042	Acquarica del Capo	LE	6.409,98
1202	A184	Alessano	LE	8.090,86
1203	A281	Andrano	LE	4.404,16
1204	A572	Bagnolo del Salento	LE	1.736,54
1205	B086	Botrugno	LE	2.655,39
1206	B413	Calimera	LE	2.444,57
1207	B616	Cannole	LE	3.061,97
1208	B822	Carpignano Salentino	LE	11.750,67
1209	B936	Casarano	LE	10.154,30
1210	C335	Castrignano de' Greci	LE	3.537,84
1211	C336	Castrignano del Capo	LE	3.825,54
1212	C865	Collepasso	LE	4.455,91
1213	D006	Corigliano d'Otranto	LE	6.838,12
1214	D044	Corsano	LE	2.206,94
1215	D223	Cursi	LE	2.114,78
1216	D305	Diso	LE	2.849,62
1217	D851	Gagliano del Capo	LE	4.234,95
1218	E053	Giuggianello	LE	4.288,36
1219	E061	Giurdignano	LE	3.883,59
1220	E815	Maglie	LE	7.159,13
1221	E979	Martano	LE	6.027,32
1222	E984	Martignano	LE	1.542,78
1223	F054	Matino	LE	10.797,26
1224	F101	Melendugno	LE	19.630,92
1225	F117	Melpignano	LE	2.562,09
1226	F194	Miggiano	LE	1.959,92
1227	F221	Minervino di Lecce	LE	5.307,56
1228	F623	Montesano Salentino	LE	3.698,43
1229	F716	Morciano di Leuca	LE	3.291,35
1230	F816	Muro Leccese	LE	4.546,53
1231	F916	Nociglia	LE	3.070,24
1232	G136	Ortelle	LE	3.439,92
1233	G188	Otranto	LE	12.694,31
1234	G285	Palmariggi	LE	1.895,34
1235	G325	Parabita	LE	8.411,64
1236	G378	Patù	LE	2.193,22

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1237	G751	Poggiardo	LE	4.936,52
1238	H047	Presicce	LE	6.001,85
1239	H632	Ruffano	LE	12.109,75
1240	H729	Salve	LE	6.205,09
1241	M264	San Cassiano	LE	1.994,86
1242	H826	San Donato di Lecce	LE	5.257,19
1243	H757	Sanarica	LE	3.671,42
1244	I059	Sannicola	LE	10.598,93
1245	I172	Santa Cesarea Terme	LE	5.614,53
1246	I549	Scorrano	LE	10.413,59
1247	I800	Soleto	LE	9.282,49
1248	I887	Specchia	LE	7.016,09
1249	I923	Spongano	LE	3.344,41
1250	I950	Sternatia	LE	4.956,24
1251	L008	Supersano	LE	10.047,09
1252	L010	Surano	LE	2.680,28
1253	L064	Taurisano	LE	9.208,91
1254	L166	Tiggiano	LE	2.495,80
1255	L419	Tricase	LE	13.546,38
1256	L462	Tuglie	LE	3.540,14
1257	L485	Uggiano la Chiesa	LE	5.391,73
1258	M187	Zollino	LE	3.257,90
1259	C136	Castellaneta	TA	104.599,47
1260	E036	Ginosa	TA	84.576,98
1261	E205	Grottaglie	TA	50.389,38
1262	F563	Montemesola	TA	4.379,84
1263	G251	Palagianello	TA	17.592,42
1264	E493	Lavello	PZ	39.202,44
1265	F568	Montemilone	PZ	25.094,65
1266	F052	Matera	MT	86.863,03
1267	A801	Bernalda	MT	52.290,24
1268	D547	Ferrandina	MT	28.124,88
1269	E147	Grassano	MT	15.037,56
1270	E213	Grottole	MT	18.776,77
1271	E326	Irsina	MT	60.821,02
1272	F201	Miglionico	MT	15.487,04
1273	F399	Montalbano Jonico	MT	52.215,87
1274	F637	Montescaglioso	MT	49.465,11
1275	G712	Pisticci	MT	53.717,61
1276	G806	Pomarico	MT	15.429,11
1277	H687	Salandra	MT	10.618,40
1278	C352	Catanzaro	CZ	19.035,66
1279	A257	Amato	CZ	4.540,09
1280	A397	Argusto	CZ	1.937,76
1281	B002	Borgia	CZ	8.269,74
1282	B717	Caraffa di Catanzaro	CZ	2.841,44
1283	D218	Curinga	CZ	12.087,79
1284	D544	Feroleto Antico	CZ	3.708,11
1285	D852	Gagliato	CZ	3.583,75
1286	D932	Gasperina	CZ	1.536,42

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1287	E834	Maida	CZ	9.359,10
1288	E923	Marcedusa	CZ	3.051,55
1289	E925	Marcellinara	CZ	1.757,60
1290	F432	Montauro	CZ	3.104,87
1291	F586	Montepaone	CZ	4.530,97
1292	G517	Petrizzi	CZ	3.281,76
1293	D546	Pianopoli	CZ	4.850,69
1294	H846	San Floro	CZ	2.153,91
1295	H976	San Mango d'Aquino	CZ	3.534,87
1296	I093	San Pietro a Maida	CZ	3.425,84
1297	I704	Settingiano	CZ	2.951,29
1298	I745	Simeri Crichi	CZ	11.441,48
1299	I872	Soverato	CZ	4.269,08
1300	I929	Squillace	CZ	7.878,82
1301	I937	Stalettì	CZ	4.018,39
1302	D086	Cosenza	CS	19.298,15
1303	A234	Altilia	CS	4.235,81
1304	A240	Altomonte	CS	15.524,35
1305	A253	Amantea	CS	9.832,87
1306	B983	Casole Bruzio	CS	2.386,14
1307	C301	Castiglione Cosentino	CS	9.034,07
1308	C108	Castrolibero	CS	3.529,18
1309	C554	Cervicati	CS	5.620,38
1310	C795	Cleto	CS	4.859,75
1311	D184	Crosia	CS	7.718,12
1312	D614	Firmo	CS	2.753,83
1313	H488	Roggiano Gravina	CS	14.095,95
1314	I108	San Pietro in Amantea	CS	2.714,72
1315	I642	Serra d'Aiello	CS	1.027,86
1316	L206	Torano Castello	CS	9.372,04
1317	L375	Trenta	CS	3.278,56
1318	M202	Zumpano	CS	3.844,11
1319	C725	Cirò	KR	21.137,86
1320	C726	Cirò Marina	KR	35.089,60
1321	D189	Crucoli	KR	11.515,98
1322	H383	Roccabernarda	KR	19.662,40
1323	I026	San Mauro Marchesato	KR	9.511,91
1324	I308	Santa Severina	KR	12.013,37
1325	A552	Bagnara Calabra	RC	10.507,78
1326	A843	Bianco	RC	15.603,09
1327	B099	Bova Marina	RC	10.105,77
1328	B118	Brancaleone	RC	13.428,47
1329	B481	Camini	RC	6.158,19
1330	B516	Campo Calabro	RC	5.499,54
1331	B718	Caraffa del Bianco	RC	9.651,71
1332	D619	Fiumara	RC	5.459,92
1333	D976	Locri	RC	11.924,50
1334	E956	Marina di Gioiosa Ionica	RC	15.338,81
1335	E968	Maropati	RC	9.411,72
1336	F105	Melicuccà	RC	10.506,70

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1337	F324	Monasterace	RC	12.361,97
1338	G288	Palmi	RC	7.039,28
1339	G905	Portigliola	RC	2.807,26
1340	H265	Riace	RC	4.897,23
1341	I132	San Procopio	RC	5.739,76
1342	I600	Seminara	RC	25.588,39
1343	I725	Siderno	RC	13.981,03
1344	I955	Stignano	RC	5.272,29
1345	F537	Vibo Valentia	VV	13.356,18
1346	B169	Briatico	VV	8.721,96
1347	C581	Cessaniti	VV	9.091,83
1348	D364	Drapia	VV	4.411,70
1349	D589	Filandari	VV	4.657,29
1350	D596	Filogaso	VV	4.010,72
1351	D762	Francavilla Angitola	VV	8.206,12
1352	D767	Francica	VV	6.503,10
1353	E321	Ionadi	VV	3.396,31
1354	E590	Limbadi	VV	14.853,41
1355	E836	Maierato	VV	9.351,35
1356	F207	Mileto	VV	9.484,28
1357	F893	Nicotera	VV	16.607,70
1358	G335	Parghelia	VV	1.771,93
1359	G722	Pizzo	VV	10.480,43
1360	H271	Ricadi	VV	10.446,01
1361	H516	Rombiolo	VV	10.042,21
1362	H785	San Calogero	VV	14.189,10
1363	H807	San Costantino Calabro	VV	2.117,08
1364	H941	San Gregorio d'Ippona	VV	6.446,62
1365	I350	Sant'Onofrio	VV	3.723,85
1366	I905	Spilinga	VV	6.267,91
1367	I945	Stefanaconi	VV	9.501,81
1368	M138	Zaccanopoli	VV	1.338,43
1369	M143	Zambrone	VV	3.558,56
1370	M204	Zungri	VV	5.966,97
1371	A229	Altavilla Milicia	PA	9.365,59
1372	A946	Bolognetta	PA	9.571,59
1373	B556	Camporeale	PA	15.472,85
1374	B645	Capaci	PA	1.300,82
1375	B780	Carini	PA	17.706,23
1376	C074	Casteldaccia	PA	7.045,85
1377	C420	Cefalà Diana	PA	2.297,96
1378	C496	Cerda	PA	9.658,60
1379	C696	Ciminna	PA	13.850,48
1380	C708	Cinisi	PA	6.458,18
1381	E350	Isola delle Femmine	PA	557,98
1382	E459	Lascari	PA	22.358,71
1383	E541	Lercara Friddi	PA	9.277,30
1384	H422	Roccamena	PA	10.198,56
1385	H428	Roccapalumba	PA	7.767,13
1386	H797	San Cipirello	PA	10.381,36

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1387	I534	Sciara	PA	7.865,77
1388	L112	Termini Imerese	PA	17.721,99
1389	L317	Trabia	PA	9.802,92
1390	L740	Ventimiglia di Sicilia	PA	6.660,81
1391	L951	Villafrati	PA	7.277,58
1392	A089	Agrigento	AG	74.821,31
1393	A181	Alessandria della Rocca	AG	30.125,13
1394	A351	Aragona	AG	18.506,34
1395	B377	Calamonaci	AG	25.758,24
1396	B460	Camastra	AG	9.980,13
1397	B520	Campobello di Licata	AG	33.836,56
1398	B602	Canicattì	AG	35.285,67
1399	C341	Castrofilippo	AG	9.655,95
1400	C356	Cattolica Eraclea	AG	19.675,59
1401	C668	Cianciana	AG	8.744,09
1402	C928	Comitini	AG	3.947,32
1403	D514	Favara	AG	24.182,71
1404	E209	Grotte	AG	6.398,11
1405	E390	Joppolo Giancaxio	AG	5.122,85
1406	E573	Licata	AG	52.289,12
1407	E714	Lucca Sicula	AG	7.172,20
1408	F414	Montallegro	AG	7.411,18
1409	F655	Montevago	AG	9.161,52
1410	F845	Naro	AG	74.202,35
1411	G282	Palma di Montechiaro	AG	24.613,64
1412	F299	Porto Empedocle	AG	8.259,71
1413	H148	Racalmuto	AG	21.204,03
1414	H159	Raffadali	AG	16.170,47
1415	H194	Ravanusa	AG	14.124,04
1416	H205	Realmonte	AG	6.097,01
1417	H743	Sambuca di Sicilia	AG	29.336,62
1418	H778	San Biagio Platani	AG	20.091,01
1419	I185	Santa Elisabetta	AG	8.009,32
1420	I224	Santa Margherita di Belice	AG	24.602,28
1421	I290	Sant'Angelo Muxaro	AG	11.629,98
1422	I723	Siculiana	AG	9.880,77
1423	L944	Villafranca Sicula	AG	10.614,60
1424	B429	Caltanissetta	CL	72.915,16
1425	A049	Acquaviva Platani	CL	4.331,74
1426	A957	Bompensiere	CL	7.523,38
1427	B302	Butera	CL	75.295,50
1428	D267	Delia	CL	4.733,19
1429	E953	Marianopoli	CL	4.749,05
1430	F065	Mazzarino	CL	51.599,21
1431	E618	Milena	CL	6.386,15
1432	F489	Montedoro	CL	3.145,52
1433	F899	Niscemi	CL	28.690,19
1434	H281	Riesi	CL	16.123,25
1435	H792	San Cataldo	CL	13.699,41
1436	I169	Santa Caterina Villarmosa	CL	13.417,33

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1437	I644	Serradifalco	CL	15.726,15
1438	I824	Sommatino	CL	10.029,29
1439	L016	Sutera	CL	12.249,31
1440	L609	Vallelunga Pratameno	CL	12.056,02
1441	L959	Villalba	CL	12.921,52
1442	A025	Aci Bonaccorsi	CT	1.515,97
1443	A029	Aci Sant'Antonio	CT	18.043,44
1444	B428	Caltagirone	CT	87.661,40
1445	B561	Camporotondo Etneo	CT	3.261,46
1446	C091	Castel di Iudica	CT	13.895,82
1447	E133	Grammichele	CT	13.773,91
1448	F005	Mascalucia	CT	6.394,23
1449	F209	Militello in Val di Catania	CT	20.913,40
1450	F217	Mineo	CT	63.892,29
1451	F231	Mirabella Imbaccari	CT	6.390,51
1452	H154	Raddusa	CT	5.594,15
1453	H168	Ramacca	CT	144.387,81
1454	H805	San Cono	CT	3.210,27
1455	H922	San Giovanni la Punta	CT	13.824,62
1456	I035	San Michele di Ganzaria	CT	4.445,53
1457	I098	San Pietro Clarenza	CT	3.311,33
1458	I314	Santa Venerina	CT	22.900,13
1459	L828	Viagrande	CT	4.243,97
1460	A676	Barrafranca	EN	25.702,48
1461	C353	Catenanuova	EN	2.815,91
1462	C471	Centuripe	EN	68.558,93
1463	G624	Pietraperzia	EN	34.214,35
1464	L583	Valguarnera Caropepe	EN	6.288,08
1465	B695	Capri Leone	ME	2.467,15
1466	C956	Condrò	ME	5.547,01
1467	D474	Falcone	ME	6.027,79
1468	D569	Ficarra	ME	6.884,34
1469	D733	Forza d'Agrò	ME	2.777,02
1470	D885	Gallodoro	ME	2.018,04
1471	E043	Gioiosa Marea	ME	7.901,30
1472	E571	Librizzi	ME	6.290,17
1473	F242	Mirto	ME	6.363,84
1474	F395	Montagnareale	ME	3.935,29
1475	F848	Naso	ME	17.843,10
1476	G036	Oliveri	ME	2.791,79
1477	G377	Patti	ME	14.645,54
1478	G699	Piraino	ME	12.376,60
1479	H380	Roccavaldina	ME	3.357,69
1480	I283	Sant'Angelo di Brolo	ME	9.709,63
1481	I881	Spadafora	ME	5.075,30
1482	M286	Torrenova	ME	22.205,28
1483	E366	Ispica	RG	94.740,64
1484	F258	Modica	RG	140.121,04
1485	G953	Pozzallo	RG	7.719,69
1486	I178	Santa Croce Camerina	RG	36.075,61

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1487	I535	Scicli	RG	103.165,12
1488	F943	Noto	SR	112.243,54
1489	H574	Rosolini	SR	15.325,85
1490	B385	Calatafimi-Segesta	TP	86.053,90
1491	E023	Gibellina	TP	25.487,37
1492	G347	Partanna	TP	68.708,56
1493	G767	Poggioreale	TP	14.485,17
1494	H688	Salaparuta	TP	20.227,74
1495	H700	Salemi	TP	97.751,48
1496	I291	Santa Ninfa	TP	30.783,39
1497	M081	Vita	TP	3.917,16
1498	A677	Barrali	CA	2.278,61
1499	D260	Decimoputzu	CA	10.573,98
1500	D344	Donori	CA	5.474,17
1501	D431	Escolca	CA	3.132,64
1502	D982	Gergei	CA	6.519,63
1503	D994	Gesico	CA	5.884,36
1504	E234	Guamaggiore	CA	3.280,16
1505	E252	Guasila	CA	7.286,65
1506	F981	Nuragus	CA	2.936,85
1507	F982	Nurallao	CA	3.600,76
1508	G133	Ortacesus	CA	4.500,95
1509	G669	Pimentel	CA	3.417,39
1510	H739	Samatzai	CA	6.129,20
1511	I582	Selegas	CA	5.591,76
1512	I615	Senorbì	CA	7.858,38
1513	I797	Soleminis	CA	2.889,95
1514	I995	Suelli	CA	6.531,18
1515	M026	Villaspeciosa	CA	3.498,84
1516	E022	Giba	CI	7.555,28
1517	E086	Gonnesa	CI	4.741,69
1518	M270	Masainas	CI	7.636,29
1519	F822	Musei	CI	4.250,21
1520	M291	Piscinas	CI	2.849,26
1521	G922	Portoscuso	CI	3.285,90
1522	G287	San Giovanni Suergiu	CI	14.833,81
1523	M209	Sant'Anna Arresi	CI	6.277,76
1524	A681	Barumini	VS	13.064,89
1525	C882	Collinas	VS	7.355,31
1526	D827	Furtei	VS	12.293,59
1527	D970	Genuri	VS	4.376,82
1528	E464	Las Plassas	VS	4.280,16
1529	E742	Lunamatrona	VS	7.605,54
1530	G382	Pauli Arbarei	VS	6.055,30
1531	I428	Sardara	VS	16.158,90
1532	I724	Siddi	VS	4.265,66
1533	L473	Turri	VS	3.149,41
1534	L513	Ussaramanna	VS	3.093,39
1535	L966	Villamar	VS	14.516,69
1536	L986	Villanovaforru	VS	4.479,56

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1537	L987	Villanovafranca	VS	6.577,63
1538	D376	Dualchi	NU	6.431,06
1539	F933	Noragugume	NU	3.910,95
1540	G191	Ottana	NU	4.487,14
1541	M274	Golfo Aranci	OT	1.516,35
1542	A097	Aidomaggiore	OR	7.300,22
1543	A614	Baradili	OR	3.159,32
1544	A655	Baressa	OR	4.092,69
1545	A721	Bauladu	OR	7.369,16
1546	A856	Bidonì	OR	1.385,60
1547	B055	Boroneddu	OR	2.055,00
1548	B314	Cabras	OR	19.555,04
1549	E004	Ghilarza	OR	9.544,43
1550	E087	Gonnoscodina	OR	1.598,57
1551	E088	Gonnostramatza	OR	3.428,69
1552	F050	Masullas	OR	4.883,05
1553	F840	Narbolia	OR	5.649,33
1554	F934	Norbello	OR	4.953,56
1555	G043	Ollastra	OR	2.505,87
1556	G817	Pompu	OR	851,03
1557	H301	Riola Sardo	OR	6.763,83
1558	I384	San Vero Milis	OR	10.549,96
1559	I564	Sedilo	OR	16.945,95
1560	I717	Siamaggiore	OR	3.055,92
1561	I742	Simala	OR	2.244,00
1562	I743	Simaxis	OR	8.517,76
1563	I749	Sini	OR	3.889,40
1564	I757	Siris	OR	2.553,24
1565	I861	Sorradile	OR	2.760,35
1566	L023	Tadasuni	OR	1.026,73
1567	L321	Tramatza	OR	4.998,69
1568	L991	Villanova Truschedu	OR	1.758,74
1569	M168	Zerfaliu	OR	2.810,08
1570	I452	Sassari	SS	70.182,34
1571	A379	Ardara	SS	10.294,07
1572	A606	Banari	SS	3.444,30
1573	A976	Bonnanaro	SS	6.053,19
1574	B064	Borutta	SS	1.866,74
1575	B265	Bulzi	SS	5.888,61
1576	B772	Cargeghe	SS	4.691,07
1577	C272	Castelsardo	SS	7.520,21
1578	C818	Codrongianos	SS	8.151,92
1579	D637	Florinas	SS	9.028,90
1580	E376	Ittireddu	SS	3.914,70
1581	E401	Laerru	SS	7.977,19
1582	E902	Mara	SS	5.451,78
1583	E992	Martis	SS	7.549,85
1584	F542	Monteleone Rocca Doria	SS	2.156,52
1585	F721	Mores	SS	17.307,52
1586	F818	Muros	SS	3.061,03

N.	Cod. Comune	Città metropolitana - Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1587	G046	Olmedo	SS	6.113,83
1588	G178	Ossi	SS	8.291,08
1589	G225	Padria	SS	8.020,09
1590	H095	Putifigari	SS	7.489,25
1591	H507	Romana	SS	2.849,05
1592	I565	Sedini	SS	8.455,88
1593	I614	Sennori	SS	9.355,12
1594	I732	Siligo	SS	9.019,01
1595	L235	Torralba	SS	6.216,92
1596	L503	Uri	SS	12.283,56
			Totale	**15.350.000,00**

ALLEGATO *3*

Contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU riconosciute per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

Articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34

Comuni della regione Friuli - Venezia Giulia.

N.	Cod. Comune	Comune	Prov.	Contributo da erogare art.1, co. 9-bis, DL 4/2015
1	B259	Buja	UD	11.119,48
2	B309	Buttrio	UD	3.927,73
3	B994	Cassacco	UD	4.896,21
4	C885	Colloredo di Monte Albano	UD	9.668,72
5	D027	Corno di Rosazzo	UD	6.011,73
6	D461	Fagagna	UD	18.068,82
7	E833	Majano	UD	12.442,75
8	E899	Manzano	UD	7.886,99
9	F760	Moruzzo	UD	7.250,61
10	G163	Osoppo	UD	5.598,61
11	G238	Pagnacco	UD	8.295,98
12	H029	Premariacco	UD	7.409,67
13	H161	Ragogna	UD	8.430,59
14	H347	Rive d'Arcano	UD	9.362,87
15	H816	San Daniele del Friuli	UD	12.596,00
16	H906	San Giovanni al Natisone	UD	4.245,96
17	L382	Treppo Grande	UD	5.355,35
18	L421	Tricesimo	UD	7.431,93
			Totale	**150.000,00**

16A04352

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2016.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione del Piemonte per l'oncologia» in Candiolo, per la disciplina di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti, e l'art. 14, che disciplina il relativo procedimento;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 marzo 2013, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico della «Fondazione del Piemonte per l'oncologia», con sede legale a Candiolo (Torino), relativamente all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), strada provinciale 142, km 3,95, per la disciplina di «Oncologia»;

Vista la nota prot. n. 1653 del 5 agosto 2015 con la quale la suddetta Fondazione ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del carattere scientifico nella disciplina di «Oncologia»;

Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata presso il citato Istituto in data 28 ottobre 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 5 ottobre 2015;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 9182/A12PRE del 27 aprile 2016 con la quale il Presidente della Regione Piemonte ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Fondazione del Piemonte per l'oncologia» di Candiolo (Torino);

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione del Piemonte per l'oncologia», con sede legale in Candiolo (Torino), strada provinciale 142, km 3,95, relativamente all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro con sede a Candiolo (Torino), strada provinciale 142, km 3,95, per la disciplina di «Oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 17 maggio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A04360

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. (Ordinanza n. 347).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con cui il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015;

Visto il regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea del 10 settembre 2015 con cui è concesso un contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea dell'importo di € 56.026.300,00 per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi in Italia, ivi compresi gli eventi in rassegna;

Vista la nota REI/49452 dell'8 ottobre 2015 con cui, su richiesta delle regioni interessate, ivi compresa la Regione Piemonte a cui è stato riconosciuto un contributo pari ad € 8.655.475,00, si trasmettono all'IGRUE gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

Considerato che tali risorse sono state già trasferite sulla contabilità speciale n. 5870 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate in relazione all'evento di cui trattasi, autorizzando un'apposita rimodulazione e integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato nominato con l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015, alla luce delle risorse stanziate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, e finalizzato alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario necessarie per il ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto fondo;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi finanziari del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità di cui in premessa, si provvede anche con i contributi finanziari concessi ai sensi del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 già trasferiti sulla contabilità speciale n. 5870 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla rimodulazione ed integrazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti e secondo le modalità di cui al citato regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelli derivanti dal regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: CURCIO

16A04346

ORDINANZA 3 giugno 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (Ordinanza n. 348).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 con la quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015;

Visto il regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea del 10 settembre 2015 con cui è concesso un contributo di euro 56.026.300,00 a valere sul Fondo dell'Unione europea per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi in Italia, ivi compresi gli eventi in rassegna;

Vista la nota REI/49452 dell'8 ottobre 2015 con cui, su richiesta delle regioni interessate, ivi compresa la Regione Lombardia a cui è stato riconosciuto un contributo pari ad euro 7.395.679,00, si trasmettono all'IGRUE gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

Considerato che tali risorse sono state già trasferite sulla contabilità speciale n. 5940, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate in relazione all'evento di cui trattasi, autorizzando un'apposita rimodulazione e integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato nominato con OCDPC n. 226/15, alla luce delle risorse stanziate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, e finalizzato alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto fondo;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi finanziari del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità di cui in premessa, si provvede anche con i contributi finanziari concessi ai sensi del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 già trasferiti sulla contabilità speciale n. 5940 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 226 del 3 marzo 2015.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla rimodulazione ed integrazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 226 del 3 marzo 2015, da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti e secondo le modalità di cui al citato regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelli derivanti dal regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: CURCIO

16A04348

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE

Indizione della Conferenza programmatica per l'adozione del testo unico coordinato delle norme di attuazione dei PSAI.

A. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, ai sensi della vigente normativa in materia ha adottato, con delibera n. 9 del 5 aprile 2016, la proposta del testo unico coordinato recante: «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele», che modifica le «Norme di attuazione» allegate ai vigenti PSAI:

1) dell'ex Autorità di bacino regionale del Destra Sele, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2011 - attestato n. 203/5;

2) dell'ex Autorità di bacino Sinistra Sele, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 2014 - attestato n. 366/1;

3) dell'ex Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, entrato in vigore il 22 ottobre 2012, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, e le norme di attuazioni in vigore dal 3 gennaio 2014, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2014 vigenti sul territorio.

B. In esecuzione della citata delibera del Comitato istituzionale n. 9/2016, ai fini dell'adozione e attuazione della proposta del testo unico coordinato, recante: «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele», è indetta la conferenza programmatica per il giorno 11 luglio 2016, dalle ore 10,30 presso l'aula auditorium della giunta regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli - isola C3 - 80143 Napoli, alla quale partecipano: la Città metropolitana di Napoli, le amministrazioni provinciali di Avellino, Potenza e Salerno e i centosettantatre comuni che rientrano nella competenza territoriale dell'Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele.

La Conferenza programmatica esprime un parere sulla proposta di cui al precedente punto *A)*.

Le modalità di attuazione della Conferenza programmatica sono riportate negli avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 6 giugno 2016 e su quello della Regione Basilicata del 1° giugno 2016.

Il responsabile unico del procedimento per la proposta del testo unico coordinato, recante: «Norme di attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele» è l'arch. Giuseppe Grimaldi.

16A04361

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-135) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.